



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Ottobre 2021

Valutazione nazionale dei rischi – *National Risk Assessment (NRA)*

Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera

Rapporto del Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF)

Indice

Executive Summary	4
Introduzione	6
1. Sintesi delle principali conclusioni del rapporto NRA 2015 e degli studi settoriali successivi	7
1.1. Il rapporto di valutazione nazionale dei rischi pubblicato nel 2015 (rapporto NRA 2015) 7	
1.2. Rapporti settoriali	9
1.2.1. Rapporto sui rischi nell'ambito del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo per mezzo di NPO	9
1.2.2. Rischi di riciclaggio di denaro associati alle persone giuridiche	10
1.2.3. Rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo mediante crypto- attività e «crowdfunding».....	10
1.2.4. Rapporto sull'utilizzo dei contanti e sui relativi rischi di abuso per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.....	11
1.2.5. Corruzione come reato preliminare al riciclaggio di denaro.....	12
1.2.6. Vigilanza sulle attività commerciali nel settore delle materie prime nell'ottica del riciclaggio di denaro	13
1.2.7. Truffa e «phishing» ai fini di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati come reato preliminare al riciclaggio di denaro	13
2. Tendenze del rischio di riciclaggio di denaro, 2015–2019	14
2.1. Confronto statistico dei periodi 2004–2014 e 2015–2019.....	15
2.1.1. Numero di comunicazioni pervenute a MROS	15
2.1.2. Ripartizione dei sette principali reati preliminari identificati	15
2.1.3. Riciclaggio di denaro senza indicazione di un reato preliminare	16
2.1.4. Implicazione di una società di domicilio	16
2.1.5. Comunicazioni di sospetto provenienti da intermediari finanziari	17
2.1.6. Domicilio delle controparti.....	17
2.1.7. Importi depositati sui conti segnalati a MROS alla data della comunicazione	18
2.2. Impatto dei principali casi internazionali di riciclaggio di denaro sulla Svizzera nel periodo 2015–2019	19
2.3. Bilancio del confronto statistico	22
2.4. I reati preliminari	24
2.4.1. La corruzione.....	24
2.4.2. La truffa e l'abuso di impianti per l'elaborazione di dati.....	25
2.4.3. L'appropriazione indebita e l'amministrazione infedele.....	26
2.4.4. L'organizzazione criminale	26
2.4.5. Il riciclaggio di denaro	27
2.4.6. Il delitto fiscale qualificato	27
2.4.7. Il finanziamento del terrorismo.....	27
2.5. Gli intermediari finanziari.....	28

2.6. Evoluzione dei rischi nei settori non finanziari	29
2.7. L'azione delle autorità di perseguimento penale e delle autorità di vigilanza	31
3. Misure legali e operative per limitare i rischi settoriali rilevati dal 2015	33
3.1. Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012.....	33
3.2. Potenziamento dell'efficacia del controllo sui metalli preziosi	34
3.3. Modifiche nell'ambito dei depositi franchi doganali e dei depositi doganali aperti	35
3.4. Scambio di informazioni in ambito fiscale.....	36
3.5. Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata	37
3.6. Revisione della legge sul riciclaggio di denaro e delle altre misure relative alla valutazione tra pari del GAFI	38
3.7. Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sul registro fondiario	39
3.8. Novità nel settore dei Virtual Asset (VA) e dei Virtual Asset Service Provider (VASP)	40
3.9. Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP)	42
4. Modifica dei rischi dal 2015.....	43
4.1. Casinò in linea	43
4.2. Finanziamento del terrorismo.....	45
4.3. Le criptovalute	48
5. Conclusioni	52
Allegato: Tabella sinottica delle raccomandazioni formulate nei rapporti di analisi dei rischi pubblicati a partire dal 2015 e delle conseguenti modifiche al sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo	53
Bibliografia	58

Executive Summary

La conoscenza dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo a cui è esposto un Paese è un elemento fondamentale di ogni strategia volta a contenere tali rischi. Il Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF) ha quindi deciso di esaminare l'evoluzione di questi rischi dalla pubblicazione, nel 2015, del primo rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (di seguito «rapporto NRA 2015»).

Il presente rapporto è il risultato di tale esame. Esso illustra le tendenze del rischio di riciclaggio di denaro tra il 2015 e il 2019, valutando le misure legislative e normative adottate da allora per migliorare il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Infine, identifica i settori di attività o i tipi di criminalità per i quali sono emersi nuovi rischi o i rischi esistenti sono sostanzialmente cambiati.

Il primo capitolo illustra il modo in cui i rischi sono stati valutati nel rapporto NRA 2015 e nei rapporti settoriali di analisi dei rischi pubblicati in seguito, che hanno permesso di approfondire la conoscenza del rischio legato al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in vari settori (organizzazioni senza scopo di lucro, persone giuridiche, criptovalute e «crowdfunding», liquidità, corruzione, truffa, commercio di materie prime). Riassumendo le varie analisi sopra citate, il presente rapporto consente di effettuare un confronto tra lo stato del rischio legato al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo identificato in precedenza e quello che attualmente caratterizza la piazza finanziaria svizzera.

Per effettuare questo paragone, il secondo capitolo esamina le principali tendenze in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo emerse dall'analisi delle comunicazioni di sospetto pervenute all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) nonché da procedimenti penali e procedure di assistenza giudiziaria internazionale nel periodo 2015–2019, e le confronta con i rischi individuati nel rapporto NRA 2015.

L'analisi si basa sulle comunicazioni di sospetto trasmesse a MROS e sulle informazioni a disposizione delle autorità giudiziarie, doganali, di polizia e di vigilanza finanziaria. Essa mette in luce alcuni sviluppi di rilievo: il numero di comunicazioni di sospetto indirizzate a MROS è aumentato notevolmente; la corruzione è divenuta il reato preliminare più citato, mentre i reati di truffa sono diminuiti. Sono fortemente aumentati anche i sospetti di riciclaggio di denaro segnalati a MROS senza che sia stato possibile individuare un reato preliminare specifico. Le relazioni d'affari segnalate sono spesso avviate a nome di società di domicilio, i valori patrimoniali denunciati sono nettamente più elevati e le comunicazioni di sospetto provengono, ancor più che in passato, dal settore bancario. Tuttavia, confrontando i risultati emersi dall'analisi delle comunicazioni di sospetto con le fonti delle altre autorità coinvolte nella lotta contro il riciclaggio, il rapporto rileva che questi sviluppi non sono dovuti tanto a un cambiamento del rischio di riciclaggio di denaro sulla piazza finanziaria svizzera, quanto piuttosto a un cambiamento comportamentale degli intermediari finanziari, in particolare delle banche, nonché agli effetti congiunturali di alcuni importanti casi internazionali di riciclaggio di denaro.

Gli anni 2015–2019 sono stati segnati da grandi casi di corruzione all'estero (Lava Jato in Brasile, 1MDB in Malaysia, PDVSA in Venezuela), da importanti fughe di dati finanziari come i «Panama Papers» e i «Paradise Papers» e da una serie di cosiddetti casi di «laundromat», vale a dire ingenti spostamenti di denaro di origine poco chiara da Paesi dell'ex-URSS verso l'Europa occidentale, spesso attraverso banche baltiche. Nel periodo considerato, questi tre

casi hanno avuto un impatto rilevante sulla piazza finanziaria svizzera. Essi spiegano gli sviluppi statistici osservati dal 2015 che però riflettono una situazione ascrivibile al passato e non la situazione attuale del riciclaggio di denaro.

A parte le variazioni congiunturali dovute all'impatto di questi casi internazionali di riciclaggio sulla Svizzera, dal 2015 a oggi il rischio di riciclaggio di denaro è aumentato solo marginalmente. Per quanto riguarda le comunicazioni di sospetto, i procedimenti penali avviati per riciclaggio di denaro e le procedure di assistenza giudiziaria internazionale, la Svizzera continua a essere esposta in primis al riciclaggio di denaro proveniente da reati preliminari commessi all'estero, il che si spiega con il forte orientamento internazionale della sua piazza finanziaria. Di conseguenza, i settori d'intermediazione finanziaria più vulnerabili al riciclaggio di denaro restano le banche, i gestori patrimoniali, i fiduciari, nonché gli avvocati e i notai, mentre tra i settori non finanziari, le attività di commercio di materie prime continuano a rappresentare un rischio rilevante.

Nonostante le variazioni intervenute nel loro ordine d'importanza, i reati preliminari principali attualmente segnalati sono gli stessi del 2015, ovvero la corruzione, la truffa, l'appropriazione indebita, l'amministrazione infedele, l'abuso di impianti per l'elaborazione di dati e l'appartenenza a un'organizzazione criminale. Dal punto di vista dei reati preliminari, la sola novità di rilievo è la comparsa del delitto fiscale qualificato tra i principali reati preliminari interessati dai sospetti. Considerato che questo è divenuto un reato preliminare al riciclaggio solo nel 2016, l'evoluzione del rischio di riciclaggio ad esso associato non può essere valutato con precisione.

Il terzo capitolo descrive le principali misure adottate dal 2015 per mitigare il rischio di riciclaggio di denaro. Fornisce inoltre una panoramica delle modifiche legislative e normative, spesso introdotte a seguito delle raccomandazioni contenute nei rapporti di analisi dei rischi, che contribuiscono a colmare alcune lacune osservate nel dispositivo svizzero di lotta alla corruzione.

Il capitolo finale delinea tre settori in cui il rischio sembra essere aumentato dal 2015: i giochi da casinò in linea, autorizzati in Svizzera solo dal 2019, il finanziamento del terrorismo e le criptovalute, il cui rapido sviluppo e la crescente popolarità fanno emergere rischi nuovi.

Introduzione

La Svizzera analizza costantemente i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, al fine di condurre una lotta efficace contro tali crimini. Questo lavoro si svolge sotto l'egida del Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF). Il GCRF è un gruppo permanente, istituito dal Consiglio federale il 29 novembre 2013, e ha il mandato di coordinare la politica svizzera in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In conformità con le raccomandazioni n. 1 e 2 del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), il GCRF effettua un'analisi dei rischi che permette di valutare le minacce e le vulnerabilità legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in modo da identificare eventuali lacune nel quadro normativo e porvi rimedio¹.

Nel 2015 la Svizzera ha pubblicato il suo primo rapporto di valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo². Questo rapporto, che fornisce una panoramica completa della situazione di rischio, è stato completato con una serie di rapporti settoriali. Sulla base di questi ultimi rapporti è stato possibile identificare i principali rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo a cui è esposta la piazza finanziaria elvetica e proporre misure per mitigarli. Dato che le cerchie criminali continuano a perfezionare i loro metodi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo occorre una sorveglianza continua e aggiornamenti costanti dell'analisi globale dei rischi, nonché un adeguamento delle misure impiegate nella lotta contro questi fenomeni. Solo così sarà possibile valutare l'efficacia del dispositivo svizzero e fronteggiare i nuovi pericoli.

Sei anni dopo la pubblicazione della prima valutazione nazionale dei rischi, il presente rapporto fornisce una valutazione aggiornata dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo in Svizzera. Come l'analisi pubblicata nel 2015, anche la presente valutazione si basa in primo luogo su un'analisi statistica delle comunicazioni di sospetto pervenute all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro («Money Laundering reporting office of Switzerland», MROS). Inoltre, sono state valutate le informazioni provenienti da procedimenti penali, procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia di riciclaggio di denaro e da altre autorità competenti per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tra le fonti private vanno menzionate in particolare gli organismi di autodisciplina (OAD).

L'analisi esordisce con la presentazione delle principali conclusioni del rapporto NRA 2015 e dei rapporti settoriali di analisi dei rischi pubblicati da allora. Su questa base, il secondo capitolo confronta i rischi identificati dal 2015 con i rischi attuali risultanti dall'esame delle comunicazioni di sospetto pervenute a MROS tra il 2015 e il 2019, dai procedimenti penali e dalle procedure di assistenza giudiziaria internazionale avviati in tale periodo e dalle informazioni a disposizione delle autorità di vigilanza dei mercati finanziari. Il terzo capitolo descrive le misure adottate dal 2015 per mitigare i rischi identificati. Un'attenzione particolare è dedicata all'attuazione delle raccomandazioni formulate nel rapporto NRA 2015 e nei rapporti settoriali d'analisi dei rischi riassunti nel primo capitolo. Infine, l'ultimo capitolo identifica i settori di attività e i tipi di criminalità per i quali i rischi in questione sembrano essere sensibilmente aumentati nel periodo in esame.

¹ GAFI, *National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*, 2013, pag. 6, [National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment \(fatf-gafi.org\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/nmlr/Pages/default.aspx)

² GCRF, *Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera*, 2015, <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/42573.pdf>

1. Sintesi delle principali conclusioni del rapporto NRA 2015 e degli studi settoriali successivi

Il primo rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi (rapporto NRA 2015), pubblicato nel 2015, fornisce una panoramica generale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo in Svizzera. Il rapporto NRA 2015 è stato completato con diversi rapporti settoriali che approfondiscono le minacce principali. Oltre a queste analisi, condotte sotto l'egida del GCRF, altri rapporti interdipartimentali pubblicati successivamente hanno esaminato il rischio di riciclaggio di denaro in settori d'attività particolari. Il presente capitolo illustra le conclusioni di queste analisi e le raccomandazioni formulate a tale riguardo.

1.1. Il rapporto di valutazione nazionale dei rischi pubblicato nel 2015 (rapporto NRA 2015)

L'obiettivo del rapporto NRA 2015, predisposto nel quadro della valutazione reciproca della Svizzera da parte del GAFI, era quello di analizzare e valutare l'insieme delle minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo su scala nazionale, di identificare le vulnerabilità della Svizzera in tale ambito, ossia i fattori che favoriscono il verificarsi di queste minacce, e di stabilire la gravità del rischio dopo aver ponderato questi fattori.

Riguardo al riciclaggio di denaro il rapporto constata che gli intermediari finanziari più esposti ai rischi di riciclaggio di denaro sono le banche (soprattutto le banche universali e le banche di gestione patrimoniale private [«private banking»]), i gestori patrimoniali indipendenti, i fiduciari, gli avvocati, i notai e gli intermediari finanziari che propongono servizi di trasferimento di denaro o di valori («money transmitter»), aggiungendo che il grado di rischio può variare a seconda dell'intermediario finanziario. Dall'analisi risulta che in generale le banche sono esposte soltanto a un rischio medio. Le ragioni sono da ricercare nella regolamentazione consolidata e applicata rigorosamente dal settore come pure nella vigilanza diretta dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) basata sul rischio. Tuttavia il rischio aumenta se si prendono in considerazione solo le banche universali e le banche di gestione patrimoniale. Le stesse considerazioni valgono per i gestori patrimoniali, i fiduciari, gli avvocati e i notai a causa della complessità delle loro relazioni d'affari, caratterizzate prevalentemente da costrutti giuridici e da un rischio elevato dovuto alla presenza di persone politicamente esposte (PPE). I commercianti di valori mobiliari presentano un rischio maggiore in particolare quando operano per conto dei clienti e offrono loro servizi di gestione patrimoniale e di amministrazione del conto. Riguardo ai «money transmitter» i rischi variano a seconda del Paese di destinazione del denaro, e a causa della difficoltà di controllare il personale ausiliario che opera in nome e per conto dell'intermediario finanziario principale. In linea di massima i servizi di traffico dei pagamenti comportano un rischio medio, che può aumentare a seconda della tecnologia impiegata e del grado di regolamentazione presente nel luogo di domicilio del fornitore di servizi. In genere il rischio relativo al commercio di metalli preziosi è medio, ma aumenta nel caso di commercio transfrontaliero di oro raffinato che coinvolge fonderie e anche nel commercio al dettaglio di oro usato. Infine si parte dal presupposto che le assicurazioni, le case da gioco, i servizi di credito e di leasing presentino un rischio esiguo di riciclaggio di denaro. Il rapporto giunge alla conclusione che, secondo quanto appurato nel 2015, tutti i settori soggetti alla LRD³ presentano un rischio medio, e che il dispositivo legislativo vigente e le misure attinenti permettono di controllare sufficientemente le vulnerabilità rispetto alle minacce esistenti.

³ Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0)

Riguardo ai reati preliminari al riciclaggio di denaro, sulla base di un metodo che associa i dati quantitativi a un approccio qualitativo, il rapporto mostra quali reati preliminari rappresentano i pericoli più ingenti per il settore finanziario svizzero. Un rischio particolarmente elevato di riciclaggio di denaro è stato rilevato soprattutto per atti di corruzione commessi all'estero e per l'appartenenza a un'organizzazione criminale, poiché questi reati preliminari sono estremamente complessi in quanto comportano somme ingenti ed è difficile per il perseguimento penale dimostrare crimini commessi all'estero. A livello nazionale, i reati preliminari concernono segnatamente la «criminalità di strada», incluso il traffico illecito di stupefacenti.

Rispetto al finanziamento del terrorismo il rapporto constata che in Svizzera il rischio è limitato, in particolare nel settore dell'intermediazione finanziaria. Il rapporto NRA 2015 sottolinea tuttavia che il rischio di finanziamento del terrorismo potrebbe aumentare rapidamente se le reti usassero sistematicamente metodi alternativi di trasferimento finanziario non sottoposti alla LRD, come il sistema Hawala o il trasporto di contanti. Dagli studi è inoltre emerso che gli intermediari finanziari, le banche, i «money transmitter» e i servizi di credito sono i più esposti, anche se spesso si tratta di somme modeste.

Al fine di controllare il rischio nel settore del finanziamento del terrorismo, oltre a una stretta collaborazione nazionale e internazionale è necessario sensibilizzare gli attori sociali, in particolare le organizzazioni non profit (NPO), e applicare altri mezzi giuridici disponibili.

Il rapporto giunge alla conclusione che l'attuale dispositivo legislativo tiene sufficientemente conto dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tuttavia afferma che sul piano operativo gli strumenti legali previsti dovrebbero essere utilizzati in misura maggiore e raccomanda pertanto diverse misure atte a rafforzare il dispositivo:

- intensificazione del dialogo con il settore privato in merito ai rischi;
- proseguimento della raccolta e dell'analisi dei dati da parte del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) concernenti il riciclaggio di denaro / il finanziamento del terrorismo presso le autorità di perseguimento penale cantonali e federali, come pure allestimento di statistiche consolidate sul trattamento di tali casi;
- ottimizzazione e sistematizzazione delle statistiche da parte degli attori pubblici e privati coinvolti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, tenendo conto dei metodi quantitativi applicati nel rapporto;
- realizzazione di analisi dei rischi;
- tempestiva introduzione del registro fondiario nazionale accessibile alle autorità federali, previsto nel messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 2014, al fine di ridurre le vulnerabilità identificate nel settore immobiliare;
- potenziamento della sorveglianza e riduzione del rischio di abuso delle fondazioni ai fini di riciclare denaro o finanziare il terrorismo rafforzando l'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni e dotandola di maggiori risorse;
- concretizzazione della strategia del Consiglio federale in materia di depositi doganali attuando le raccomandazioni del Controllo federale delle finanze nonché creando e implementando le basi giuridiche a livello di ordinanza;
- ripresa, nel futuro progetto di legge e nel relativo messaggio destinato al Parlamento, delle proposte contenute nell'avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima) riguardante le disposizioni contabili per le imprese che operano nel settore dell'estrazione di materie prime. Le proposte sono finalizzate ad aumentare la trasparenza e a estendere tali norme al commercio di materie prime nell'ambito di una procedura coordinata a livello internazionale.

1.2. Rapporti settoriali

In occasione della sua seduta costitutiva di febbraio del 2014, il GCRF ha deciso di focalizzarsi non solo sull'analisi generale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (rapporto NRA 2015), bensì di incentrarsi anche su tematiche specifiche. Da allora sono stati pubblicati rapporti su diverse tematiche relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, che saranno passati in rassegna qui di seguito. Questi rapporti settoriali sono completati da altri rapporti di analisi del rischio del Consiglio federale (p. es. vigilanza sulle attività commerciali nel settore delle materie prime nell'ottica del riciclaggio di denaro), che sono menzionati nel presente rapporto a titolo complementare, in quanto analizzano ugualmente i rischi, contribuiscono alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e scaturiscono dai dibattiti interdipartimentali e dai lavori all'interno del GCRF.

1.2.1. Rapporto sui rischi nell'ambito del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo per mezzo di NPO⁴

Il rapporto di analisi del GCRF incentrato sui rischi nell'ambito del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nelle NPO è stato redatto nell'estate del 2017, sotto la responsabilità dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). Il rapporto esamina in particolare in che misura le NPO possono essere usate indebitamente ai fini del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Dal rapporto emerge che le NPO che operano all'interno o in prossimità delle zone di conflitto dove il potere dello Stato è indebolito o collassato, dove i gruppi terroristici sono attivi o esercitano il controllo territoriale, sono maggiormente esposte al rischio di essere sfruttate ai fini del finanziamento del terrorismo.

Nonostante l'attrattiva insita nelle NPO per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, su scala internazionale sono noti soltanto pochi casi di atti criminali commessi tramite le NPO, e in casi ancora più rari questi atti hanno potuto essere appurati dai tribunali dello Stato di diritto. In sintesi il rapporto di analisi conclude che l'insieme delle disposizioni giuridiche relative alle NPO e i meccanismi di controllo che si basano su tali disposizioni sono considerate sufficienti per impedire e contrastare efficacemente il finanziamento del terrorismo tramite le NPO. Al fine di promuovere la trasparenza e la sensibilizzazione nel settore delle NPO sembra tuttavia opportuno esaminare le misure che facilitano la gestione dei rischi specifici alle NPO, e in particolare quelli che gravano sulle associazioni che raccolgono donazioni. Sono state proposte le seguenti raccomandazioni:

1. estendere l'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio alle associazioni che presentano un rischio accresciuto in materia di finanziamento del terrorismo, nonché obbligare le associazioni iscritte nel registro di commercio a tenere un elenco dei soci;
2. portare avanti l'attuazione coerente delle disposizioni atte a lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
3. sensibilizzare il settore delle NPO: è opportuno sensibilizzare al rischio del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo tutto il settore di pubblica utilità come pure l'opinione pubblica, gli intermediari finanziari e le autorità competenti. Una prima misura potrebbe consistere per esempio nella pubblicazione di un promemoria.

⁴ GCRF, *Blanchiment d'argent et financement du terrorisme par le biais d'organismes à but non lucratif*, giugno 2017, [rapport NRA-juin-2017-f \(6\).pdf](#)

1.2.2. Rischi di riciclaggio di denaro associati alle persone giuridiche⁵

Il rapporto sui rischi di riciclaggio di denaro associati alle persone giuridiche, pubblicato nel novembre del 2017, ha esaminato il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo inerente ai soggetti di diritto commerciale – essenzialmente le diverse forme di società – per la piazza finanziaria svizzera. Il rapporto fa una distinzione fra i soggetti di diritto commerciale svizzeri, che sottostanno direttamente alla legislazione svizzera, e le società estere che in Svizzera si avvalgono unicamente di prestazioni finanziarie e bancarie. Il rapporto esamina anche la distinzione tra società di sede e società operativa. Inoltre, analizza il rischio specifico costituito dalle attività di consulenza fornite dagli attori svizzeri (avvocati, notai e fiduciari) in vista della costituzione e dell'amministrazione soprattutto di società estere.

Per quanto attiene alla differenza fra società svizzere ed estere, il rapporto giunge alla conclusione che le società estere presentano un rischio di riciclaggio di denaro nettamente superiore, in quanto sono più spesso oggetto di comunicazioni di sospetto e presentano caratteristiche atte ad aggravare la minaccia per la piazza finanziaria svizzera. Infatti, nelle relazioni d'affari delle società estere entrano in gioco più attori, importi più ingenti, più società di sede e più persone politicamente esposte. In merito al finanziamento del terrorismo è constatato che i soggetti di diritto commerciale comportano solo un rischio limitato.

Fra le diverse forme societarie, quelle che presentano un rischio elevato sono soprattutto le società anonime (filiali e succursali incluse), a causa del loro coinvolgimento in circuiti finanziari ed economici internazionali, e le società di sede, a causa della scarsa trasparenza. Riguardo alla costituzione e all'amministrazione delle società di sede ci si focalizza inoltre sul ruolo degli avvocati, dei notai e dei fiduciari che intervengono in quanto consulenti nella costituzione di questo tipo di società. Dato che la fornitura di queste prestazioni di servizi di per sé non è sottoposta alla LRD, per queste attività non si applicano nemmeno gli obblighi di diligenza e di comunicazione previsti dalla LRD. Ciononostante, questi fornitori di servizi sottostanno alla LRD se hanno uno statuto di organo in una società di sede o se eseguono transazioni finanziarie per terzi a titolo professionale.

1.2.3. Rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo mediante cripto-attività e «crowdfunding»⁶

In questo rapporto pubblicato nel dicembre del 2018, il GCRF ha analizzato due delle più importanti forme di applicazione della tecnofinanza: le cripto-attività e il «crowdfunding». Il rapporto ha esaminato in primo luogo il rischio connesso alle cripto-attività e in maniera più concisa quello inerente al «crowdfunding» online, rilevando che non è stato ancora identificato alcun caso di finanziamento del terrorismo mediante cripto-attività o «crowdfunding» online e che sono stati registrati solo pochi casi di riciclaggio di denaro basati su queste nuove tecnologie. Ciononostante la conclusione dello studio è che il pericolo insito in queste tecnologie e le vulnerabilità in questo settore sono notevoli per la Svizzera e anche per tutti gli altri Paesi. La principale minaccia in relazione alle criptovalute deriva dall'anonimato delle transazioni in token e dal fatto che gran parte di tali transazioni si svolgono su base «peer-to-peer» senza ricorrere a un intermediario finanziario e sfuggendo quindi a qualsiasi tipo di regolamentazione e sorveglianza. A ciò si aggiungono la rapidità delle transazioni e il loro carattere transfrontaliero. La minaccia si concretizza contestualmente nello sfruttamento criminale di falle di progettazione delle criptovalute, in truffe agli investitori, soprattutto in sede di «Initial Coin Offering» (ICO), e nell'utilizzo di criptovalute per i pagamenti di «ransomware». La minaccia delle criptovalute si manifesta anche nel loro uso a fini illeciti nell'ambito di schemi criminali, ad

⁵ GCRF, *Risque de blanchiment d'argent associé aux personnes morales*, novembre 2017, [National Risk Assessment \(NRA\) - F \(4\).pdf](#)

⁶ GCRF, *Le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme par les crypto-assets et le crowdfunding*, ottobre 2018, <https://www.news.admin.ch/newsd/message/attachments/55112.pdf><https://www.news.admin.ch/newsd/message/attachments/55112.pdf>

esempio il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro proveniente dalla vendita di prodotti e servizi illegali, le truffe in Internet come il «phishing» nonché il traffico di stupefacenti, gestito notoriamente da organizzazioni criminali. L'anonimato, segnatamente l'anonimato del donatore rappresenta la minaccia principale anche nel caso del «crowdfunding». In tale contesto e in considerazione dei crescenti rischi in materia delle criptovalute, nel 2017 la FINMA ha reso attenti gli investitori sui rischi legati agli ICO, ponendo in atto una normativa neutra dal punto di vista tecnologico che è conforme agli standard del GAFI e serve da quadro di riferimento per i prestatori di criptovalute.

Inoltre le cripto-attività rappresentano una sfida tecnologica per le autorità di perseguimento penale. Infine, le cripto-transazioni sono in genere transfrontaliere, per cui è necessaria una domanda di assistenza giudiziaria o una collaborazione in materia di polizia a livello internazionale per perseguire la criminalità economica attinente a queste transazioni.

Per contrastare le minacce derivanti dalle cripto-attività, la Svizzera si adopera all'interno del GAFI a favore di una maggiore armonizzazione delle normative nazionali. A ciò si aggiungono formazioni regolari delle autorità di perseguimento penale sulla cybercriminalità e lo sviluppo di una piattaforma nazionale sulla cooperazione in materia di polizia e di polizia giudiziaria. In più in Svizzera la LRD si applica già a una vasta gamma di prestazioni di servizi relative al commercio e alle transazioni di cripto-attività. Il rapporto ne conclude che grazie a queste sollecitudini si dispone di un buon dispositivo normativo di lotta contro l'ingente minaccia causata dalle cripto-attività, che non consente tuttavia di eliminare tutte le vulnerabilità. Il carattere transfrontaliero delle transazioni rende necessaria una soluzione internazionale.

1.2.4. Rapporto sull'utilizzo dei contanti e sui relativi rischi di abuso per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo⁷

Il rapporto settoriale del GCRF analizza i rischi inerenti all'utilizzo abusivo dei contanti per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Svizzera e tiene conto del rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera pubblicato dal GAFI nel 2016, che invita la Svizzera a esaminare i rischi relativi all'utilizzo di contanti sul territorio nazionale. Il GAFI giustifica questa richiesta invocando la dimensione della piazza finanziaria elvetica e la tradizione di utilizzo del contante molto radicata in Svizzera.

Riguardo al rischio di utilizzo abusivo di contanti per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Svizzera, dal rapporto pubblicato nel 2018 si evince che il ripetuto utilizzo di contanti per scopi criminali si riscontra solo per il riciclaggio di denaro proveniente dagli introiti del traffico di stupefacenti e dalle truffe, in particolare dalle truffe online. I «money transmitter» e le case da gioco sono gli intermediari finanziari più esposti al rischio inerente all'utilizzo di denaro contante.

Per ridurre il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo in relazione al denaro contante, il GAFI raccomanda di introdurre valori soglia per le operazioni di cassa, il commercio di metalli preziosi e pietre preziose, il cambio di valute o la conversione in gettoni per il gioco d'azzardo nei casinò. Quando si raggiungono i valori soglia gli intermediari finanziari sono tenuti agli obblighi di diligenza. Questi valori soglia esistono nel diritto svizzero dall'entrata in vigore della legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute. Inoltre, mediante la revisione dell'ORD-FINMA⁸ e della

⁷ GCRF, *Rapport sur l'utilisation du numéraire et les risques inhérents d'utilisation abusive pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Suisse*, ottobre 2018, <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/55179.pdf>

⁸ Ordinanza FINMA del 3 giugno 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA, RS 955.033.0)

CDB⁹, dal 1° gennaio 2020 il valore soglia per le operazioni di cassa è sceso da 25 000 a 15 000 franchi.

Il rapporto ne conclude che esiste un rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo afferente al denaro contante. Tuttavia, grazie alle misure preventive e repressive adottate, e data la specificità della piazza finanziaria svizzera caratterizzata da un settore bancario con un forte orientamento internazionale, tale rischio può essere considerato esiguo.

1.2.5. Corruzione come reato preliminare al riciclaggio di denaro¹⁰

Dal 2015, fra gli oggetti delle comunicazioni, la corruzione ha superato la fattispecie della truffa come reato preliminare al riciclaggio di denaro. Mentre fra il 2008 e il 2010 meno del 10 per cento delle comunicazioni di sospetto a MROS riguardavano la corruzione, dal 2017 questo valore è aumentato a più del 23 per cento. Anche nelle procedure del MPC, fra il 2010 e il 2015 la corruzione rappresentava il 23 per cento dei reati preliminari al riciclaggio di denaro. Questi aumenti indicano il notevole rischio di riciclaggio di denaro costituito dalla corruzione per la piazza finanziaria svizzera. Il rapporto settoriale pubblicato nell'aprile del 2019 verte pertanto sulla questione di sapere quale rischio di riciclaggio di denaro comporti il reato della corruzione per la piazza finanziaria svizzera.

Dal rapporto risulta che la maggiore minaccia di corruzione attiva, e soprattutto passiva, proviene da pubblici ufficiali stranieri in generale e da PPE in particolare. Il rapporto constata che una PPE è coinvolta in oltre un terzo delle relazioni d'affari comunicate a causa di sospetti di riciclaggio di denaro associati alla corruzione. Le PPE sono pertanto quelle che figurano più spesso nelle comunicazioni di sospetto relative alla corruzione. Più della metà delle PPE menzionate nelle comunicazioni era correlata a comunicazioni di sospetto con un presunto reato preliminare di corruzione. La corruzione indigena legata al riciclaggio di denaro corrisponde solo all'1 per cento circa di tutte le comunicazioni a MROS. Dal rapporto risulta inoltre che la partecipazione di persone giuridiche, che di solito sono più di una e riguardano perlopiù società di sede registrate prevalentemente in Stati dell'America centrale o dei Caraibi, costituisce una caratteristica principale dei sistemi di riciclaggio di denaro legati alla corruzione. Le persone giuridiche svizzere coinvolte in presunti casi di riciclaggio di denaro proveniente da un atto di corruzione commesso all'estero sono prevalentemente società anonime, spesso operative nei settori della consulenza finanziaria e della gestione finanziaria.

Sono rari i casi in cui i valori patrimoniali provenienti da un atto di corruzione all'estero sono piazzati direttamente su conti bancari svizzeri. Nella maggior parte dei casi arrivano all'estero nel sistema finanziario legale e poi vengono trasferiti su conti svizzeri e da lì spostati verso altri Paesi. In questo modo la provenienza dei valori patrimoniali è difficilmente identificabile. Però il denaro può anche essere investito in Svizzera, per esempio nell'acquisto di immobili, di prodotti di lusso o di assicurazioni sulla vita. La fase del processo di riciclaggio che presenta il rischio più elevato per la piazza finanziaria svizzera è quella della dissimulazione, seguita dalla fase di integrazione. La fase di piazzamento implica un pericolo minimo, se non addirittura inesistente.

Il rapporto mostra che il reato preliminare di corruzione, in particolare di corruzione internazionale, rappresenta un rischio superiore di riciclaggio di denaro per la piazza finanziaria svizzera, e tutti gli indicatori di rischio lo dimostrano. Le relazioni d'affari che figurano nelle comunicazioni di sospetto inviate a MROS per un presunto caso di riciclaggio di denaro legato alla corruzione comprendono più società di sede (che rappresentano il 44,4 % delle parti contraenti

⁹ Associazione Svizzera dei Banchieri, *Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20)*, 2020, [ASB Convenzione_CDB_2020_IT.pdf \(swissbanking.ch\)](#)

¹⁰ GCRF, *La corruption comme infraction préalable au blanchiment d'argent*, aprile 2019, [20190710_rapport_corruption blanchiment argent-f-final.pdf](#)

delle relazioni d'affari segnalate per sospetti di corruzione, a fronte del 34,6 % delle parti contraenti della totalità delle relazioni d'affari segnalate¹¹), più persone politicamente esposte, più Paesi a rischio, somme più importanti e più partecipanti rispetto alla media delle comunicazioni. Grazie all'efficacia della legislazione svizzera e delle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro questo rischio superiore è tuttavia ben controllato. Il perseguimento penale messo in atto dalle autorità giudiziarie svizzere è efficace e ha condotto a diverse condanne. Inoltre vi è uno scambio di informazioni con gli uffici di comunicazione esteri, e più precisamente di informazioni che potrebbero essere rilevanti nei procedimenti penali per riciclaggio di denaro inerente alla corruzione, e la FINMA provvede a una vigilanza efficace sugli intermediari finanziari. In più, gli strumenti giuridici e istituzionali per la lotta contro il rischio di riciclaggio di denaro legato al reato preliminare di corruzione nazionale o estera sono costantemente potenziati grazie a nuove leggi e a nuovi progetti di legge.

1.2.6. Vigilanza sulle attività commerciali nel settore delle materie prime nell'ottica del riciclaggio di denaro¹²

Il 26 febbraio 2020 il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto in adempimento del postulato 17.4204 Seydoux-Christe. Il rapporto esamina in quale misura i controlli bancari nel settore del finanziamento del commercio di materie prime contribuiscano a mitigare i rischi presenti. Il rapporto rileva che la piazza finanziaria svizzera è particolarmente esposta al rischio di riciclaggio di denaro legato al commercio di materie prime, sia attraverso le banche che attraverso le società commerciali con sede in Svizzera. Tuttavia, conclude che le autorità responsabili dell'applicazione della normativa sul riciclaggio di denaro dispongono in larga misura delle basi legali e dei mezzi necessari per prevenire il riciclaggio di denaro e la corruzione che ne deriva. Sottolinea inoltre che la lotta contro la corruzione è di fondamentale importanza per ridurre i rischi di riciclaggio di denaro presenti nel sistema finanziario svizzero. Infine, reputa che gli obblighi di diligenza delle banche e la loro attuazione siano complessivamente adeguati. Ritene però che l'efficacia delle attuali condizioni quadro possa essere rafforzata con interventi mirati e, al riguardo, identifica cinque campi d'azione:

- attuazione da parte del settore privato di iniziative intese a lottare contro la corruzione;
- sviluppo e adozione di linee guida settoriali relative agli obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro;
- valutazione della portata dell'obbligo di comunicare eventuali sospetti;
- impegno a livello internazionale a favore di un criterio che consideri a rischio accresciuto le relazioni d'affari intraprese con aziende statali (SOE) e con società che intrattengono a loro volta relazioni d'affari con delle SOE;
- miglioramento del dispositivo di lotta contro la corruzione.

1.2.7. Truffa e «phishing» ai fini di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati come reato preliminare al riciclaggio di denaro¹³

Nel 2020 il GCRF ha pubblicato un rapporto incentrato sulla truffa e sul «phishing» ai fini dell'utilizzo abusivo di un impianto per l'elaborazione di dati come reato preliminare al riciclaggio di denaro. Il rapporto si basa sul fatto che dal 2004 la truffa e il pendant digitale costituito dall'utilizzo abusivo di un impianto per l'elaborazione di dati (abuso di un impianto di elaborazione di dati) appartengono ai reati preliminari più menzionati nelle comunicazioni di sospetto pervenute a MROS (2004–2014: reato preliminare più citato con il 39,80 %; 2015–2019: secondo reato preliminare più menzionato con il 26,63 %; ma per cifre spesso poco rilevanti: tra il 2009 e il 2018, il 67 per cento delle comunicazioni riferite a truffe e il 79 per cento di quelle

¹¹ *Ibid.*, pag. 40

¹² Consiglio federale, *Supervision des activités de négoce de matières premières sous l'angle du blanchiment. Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 17.4204 Seydoux-Christe du 14.12.2017*, 26.2.2020, <https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2017/20174204/Bericht%20BR%20F.pdf>

¹³ GCRF, *Escroquerie et hameçonnage en vue de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur en tant qu'infractions préalables au blanchiment d'argent*, gennaio 2020, [NRA Rapport Escroquerie et hameçonnage \(3\).pdf](#)

associate ad abusi di impianti per l'elaborazione di dati riguardavano importi inferiori a 10 000 franchi¹⁴).

Le maggiori vulnerabilità sono costituite dal coinvolgimento di agenti finanziari e di persone giuridiche con sede all'estero. Inoltre le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione offrono tante possibilità di internazionalizzazione dei reati preliminari inerenti al riciclaggio di denaro, e l'impiego di cripto-attività ai fini del riciclaggio di denaro rappresenta potenzialmente una grande vulnerabilità. Infine la complessità della fattispecie della truffa, il recupero tempestivo di valori patrimoniali o la prova del reato preliminare rappresentano sfide impegnative per le autorità penali.

Il rapporto trae la conclusione che per la Svizzera si può presumere al massimo una minaccia di riciclaggio di denaro di media entità legata alla truffa e all'abuso di un impianto di elaborazione di dati. Questa conclusione si fonda sull'importo medio dei danni (cfr. in merito anche il n. 3.2.4). Inoltre, grazie a un dispositivo di difesa e di lotta in linea di massima efficace, le conseguenze dei reati fraudolenti come reato preliminare al riciclaggio di denaro non hanno ripercussioni sulla società, sul settore finanziario o sull'insieme dei settori delle prestazioni di servizi. Infine anche la legislazione sul riciclaggio di denaro produce effetti preventivi, in quanto permette di bloccare determinati pagamenti sospetti.

Le constatazioni del rapporto sono all'origine delle seguenti raccomandazioni d'intervento.

- *Migliorare la raccolta dei dati.* Il rapporto indica che i dati attuali individuano il fenomeno dei reati fraudolenti solo in maniera parziale. Anche se la complessità della truffa – e in misura più contenuta quella dell'abuso di un impianto di elaborazione di dati – non potrà mai essere rilevata interamente, è possibile conseguire miglioramenti. La consultazione delle vittime mediante inchieste regolari, indipendenti e scientificamente fondate, incentrate sia sulle persone fisiche che giuridiche, permetterebbe di ottenere una visione d'insieme migliore. Inoltre, in caso di reati di riciclaggio di denaro si dovrebbe appurare se e in che misura sarebbe possibile registrare l'ammontare dei danni e il reato preliminare.
- *Proseguire con la sensibilizzazione.* Attualmente la Svizzera dispone già di meccanismi di prevenzione professionali e perfezionati, ma i truffatori escogitano sempre nuovi modi per ingannare le loro vittime. È quindi essenziale che gli addetti del settore della prevenzione siano sempre informati sui modi operandi più recenti e che aggiornino e completino costantemente le informazioni destinate alla popolazione. Nell'ambito della criminalità su Internet, la Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 2018–2022 prevede già un'«individuazione precoce di tendenze e tecnologie e acquisizione delle conoscenze» come pure un potenziamento della sensibilizzazione. Un rafforzamento della sensibilizzazione dovrebbe essere esaminato anche sotto l'aspetto delle tipologie di truffa non perpetrate online.

2. Tendenze del rischio di riciclaggio di denaro, 2015–2019

Il presente capitolo esamina le principali considerazioni formulate nel 2015 ed espone in dettaglio nei rapporti successivi alla luce delle comunicazioni di sospetto trasmesse a MROS dagli intermediari finanziari svizzeri nel periodo 2015–2019, integrandole con una breve valutazione dei rischi associati ai settori non finanziari e con le informazioni rilasciate dalle autorità di perseguimento penale e dalle autorità di vigilanza. Analizza inoltre le principali tendenze che hanno caratterizzato il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo durante tale pe-

¹⁴ *Ibid.*, pag. 20. Per ulteriori informazioni, cfr. n. 2.4.2.

riodo, desumibili dalle comunicazioni di sospetto, dalle informazioni dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), dai procedimenti penali e dalle procedure di assistenza giudiziaria internazionale. I risultati ottenuti sono poi confrontati con quelli del rapporto pubblicato nel 2015. Ciò permette di valutare le continuità e i cambiamenti nelle tendenze. La presentazione in parallelo delle principali statistiche del rapporto NRA 2015 e di quelle per il periodo 2015–2019 fornisce una visione sintetica, completata da una presentazione più dettagliata dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo associati ai vari reati preliminari al riciclaggio e ai diversi tipi di intermediari finanziari nonché da una spiegazione dei rischi che caratterizzano i settori non finanziari.

2.1. Confronto statistico dei periodi 2004–2014 e 2015–2019

Sette statistiche principali tratte dal rapporto NRA 2015 sono state confrontate con i dati del periodo 2015–2019. I dati riguardano il numero di comunicazioni ricevute annualmente, i reati preliminari, il riciclaggio per conto di terzi, le società di domicilio, il tipo di intermediario finanziario che effettua la comunicazione, il domicilio delle controparti e i conti saldati tra le relazioni d'affari comunicate. Queste statistiche sono state scelte perché tengono conto di gran parte dei principali indicatori che permettono di definire i contorni del riciclaggio di denaro in Svizzera e rendono possibile un confronto statistico tra il periodo 2004–2014 e il periodo 2015–2019. Sostanzialmente, i risultati di tale confronto, sintetizzati nelle righe che seguono, mostrano che i rischi individuati nel 2015 emergono a volte in modo più sfumato o più marcato, ma senza che il quadro generale cambi di molto.


2.1.1. Numero di comunicazioni pervenute a MROS

Ciò nondimeno, nel periodo analizzato un cambiamento importante c'è stato: tra il 2015 e il 2019, MROS ha ricevuto 23 792 comunicazioni di sospetto. La media annua di queste comunicazioni – che rappresentano la base dell'analisi effettuata nel presente capitolo – è aumentata rispetto al periodo 2004–2014, come dimostra la tabella sotto riportata:

	Totale	Media annua
2004–2014	12 244	1113,09
2015–2019	23 792	4758,40

nel periodo 2015–2019, MROS ha ricevuto in media quattro volte più comunicazioni rispetto al periodo 2004–2014, motivo per cui queste comunicazioni costituiscono ora una base di dati più rappresentativa che in passato. L'aumento osservato negli ultimi cinque anni non è segno di un cambiamento fondamentale del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo in Svizzera, ma attesta comunque che la percezione di questo rischio da parte degli intermediari finanziari ha subito un'evoluzione. Nei capitoli successivi verranno esaminate le principali ragioni che potrebbero spiegare questo importante sviluppo (cfr. n. 2.3).

2.1.2. Ripartizione dei sette principali reati preliminari identificati



Dal rapporto NRA 2015 emerge che tra il 2004 e il 2014 quattro reati preliminari – truffa, corruzione, appropriazione indebita e organizzazione criminale – costituivano da soli lo sfondo di oltre due terzi delle comunicazioni di sospetto trasmesse a MROS. Questa considerazione rimane valida per il periodo 2015–2019. Vanno peraltro rilevati tre sviluppi: la corruzione ha soppiantato la truffa in cima alla classifica dei quattro reati preliminari più praticati, l'amministrazione infedele ha preso il posto dell'organizzazione criminale e il delitto fiscale qualificato ha fatto il suo ingresso tra i principali reati preliminari sospettati, mentre il traffico di stupefacenti ne è uscito.

2.1.3. Riciclaggio di denaro senza indicazione di un reato preliminare¹⁵

2004–2014	2015–2019
10 %	15,42 %

Il rapporto NRA 2015 ha evidenziato il gran numero di relazioni d'affari segnalate a MROS, perché sospettate di partecipare ad attività di riciclaggio di denaro per conto di terzi, senza che potesse essere individuato un reato preliminare preciso (10 %). La stessa considerazione può essere fatta per il periodo 2015–2019, durante il quale questa tendenza si è persino accentuata, dato che le relazioni d'affari segnalate senza che sia stato individuato un particolare reato preliminare costituiscono ormai più del 15 per cento delle comunicazioni trasmesse a MROS.

2.1.4. Implicazione di una società di domicilio

	2004–2014	2015–2019
Tutti i reati preliminari	17,10 %	29,55 %
Truffa	16,50 %	16,63 %

¹⁵ I grafici che presentano i 7 principali reati preliminari identificati non considerano le comunicazioni trasmesse a MROS concernenti le attività di riciclaggio di denaro per conto di terzi. Essi non si basano quindi su tutte le comunicazioni trasmesse, ma solo sulle comunicazioni per le quali i possibili reati preliminari sono stati identificati dagli intermediari finanziari all'atto della trasmissione della comunicazione. Le cifre relative alle attività di riciclaggio di denaro per conto di terzi, ovvero i casi esclusi dai grafici precedenti, sono calcolate sulla base di tutte le comunicazioni pervenute a MROS nel periodo in esame.

Corruzione	38,10 %	43,36 %
Organizzazione criminale	22,60 %	43,00 %

Il particolare rischio dovuto alla complessità delle relazioni d'affari avviate a nome di società di domicilio è noto da tempo sia agli intermediari finanziari che agli organismi nazionali e internazionali di lotta contro il riciclaggio di denaro: il NRA 2015 l'aveva già sottolineato e l'ORD-FINMA (art. 13 cpv. 2 lett. h) considera l'implicazione delle società di domicilio come un fattore di rischio superiore, che impone agli intermediari finanziari obblighi di diligenza particolari. Rispetto al periodo 2004–2014, la percentuale delle relazioni d'affari sospette, segnalate a MROS, il cui titolare è una società di domicilio è quasi raddoppiata, passando dal 17,10 al 29,55 per cento.

2.1.5. Comunicazioni di sospetto provenienti da intermediari finanziari

Intermediari finanziari	2004-2014	2015-2019
Settore bancario	67,2 %	89,5 %
Money transmitter	21,2 %	3,8 %
Gestori patrimoniali	2,6 %	1,3 %
Fiduciari	4,2 %	1,0 %
Avvocati e notai	1,0 %	0,1 %
Casinò	0,5 %	0,6 %
Commercianti di valori mobiliari	0,2 %	0,2 %
Altri	3,1 %	3,4 %

La tabella di cui sopra evidenzia che la stragrande maggioranza delle comunicazioni trasmesse a MROS da parte degli intermediari finanziari proviene dal settore bancario. Questa predominanza, già osservata nel periodo 2004–2014, si è ulteriormente accentuata. Tuttavia, l'aumento delle comunicazioni provenienti dal settore bancario non è andato a scapito delle comunicazioni trasmesse da intermediari finanziari di altri settori. L'unico settore che nel periodo 2004–2015 presenta una media annua inferiore rispetto al periodo 2004–2015 è quello degli avvocati e dei notai. Tutte le altre categorie di intermediari finanziari espongono un numero simile di comunicazioni da un periodo all'altro, malgrado alcune variazioni puntuali. L'aumento del numero di comunicazioni trasmesse a MROS tra il 2015 e il 2019 è quindi dovuto soprattutto al maggior numero di comunicazioni proveniente dalle banche.

2.1.6. Domicilio delle controparti

	2004–2014		2015–2019	
	in Svizzera	all'estero	in Svizzera	all'estero
Insieme dei reati preliminari	44,00 %	56,00 %	39,60 %	60,40 %
Truffa	42,60 %	57,40 %	63,48 %	36,52 %
Appropriazione indebita	37,90 %	62,10 %	33,14 %	66,86 %
Amministrazione infedele	28,20 %	71,80 %	37,47 %	62,53 %
Organizzazione criminale	20,90 %	79,10 %	29,22 %	70,78 %
Corruzione	9,10 %	90,90 %	12,80 %	87,20 %

La tabella sopra riportata mostra che la percentuale delle relazioni d'affari in cui la controparte è domiciliata all'estero è aumentata solo di poco tra il periodo 2004–2014 e il periodo 2015–2019, passando dal 56 al 60 per cento. Questa differenza è addirittura inferiore al 10 per cento se ci si limita ai principali reati preliminari sospettati dagli intermediari finanziari autori delle comunicazioni. Un'eccezione è la truffa, per la quale si è verificata un'inversione di tendenza: mentre tra il 2004 e il 2014 solo il 42,6 per cento delle controparti di relazioni d'affari segnalate a MROS per sospetto di truffa era domiciliato in Svizzera, nel periodo 2015–2019 questa quota sale al 63,48 per cento.

Tra il 2015 e il 2019, la percentuale di domicilio in Svizzera degli aventi economicamente diritto delle relazioni d'affari segnalate a MROS è simile a quella delle controparti e corrisponde al 39,9 per cento. Questa cifra sembra rappresentare un notevole aumento rispetto a quella pubblicata nel rapporto NRA 2015, secondo cui solo il 27 per cento degli aventi economicamente diritto delle relazioni d'affari segnalate tra il 2004 e il 2014 erano domiciliati in Svizzera (rapporto NRA 2015, pag. 32). In realtà, questa differenza è la conseguenza della modifica della stessa definizione di «avente economicamente diritto», introdotta dalle riforme legislative entrate in vigore il 1° gennaio 2016. Fino a quella data, gli aventi economicamente diritto delle relazioni d'affari avviate a nome di società operative erano le società operative stesse che venivano qualificava come tali da MROS. Al contrario, gli aventi economicamente diritto delle relazioni bancarie avviate a nome di società di domicilio erano definiti come le persone detentrici del capitale sociale di tali società e dovevano essere identificati mediante un modulo da compilare all'atto dell'apertura di un conto bancario. Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, delle modifiche alla legge sul riciclaggio di denaro contenute nella legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, adottata il 12 dicembre 2014, gli aventi economicamente diritto di una persona giuridica che esercita un'attività operativa sono definiti come «le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da soli o d'intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o la controllano in altro modo» (art. 2a cpv. 3 LRD). Dal 1° gennaio 2016, quando viene avviata una relazione d'affari il cui titolare è una società operativa, gli aventi economicamente diritto o i detentori del controllo di tale società devono essere identificati dagli intermediari finanziari mediante un modulo K. Ne consegue che la differenza da un esercizio all'altro della percentuale di domicilio in Svizzera degli aventi economicamente diritto evidenzia che numerosi veicoli societari sospettati di essere coinvolti in piani di riciclaggio di denaro proveniente da crimini commessi all'estero sono detenuti da persone domiciliate in Svizzera. Infine va osservato che, a fini di semplificazione, la nozione di «avente economicamente diritto», come la intendiamo nel presente rapporto, comprende anche quella di «detentore del controllo».

2.1.7. Importi depositati sui conti segnalati a MROS alla data della comunicazione

2004–2014, conti saldati e attivi alla data della comunicazione

Valore medio degli importi in migliaia di franchi svizzeri	Valore medio degli importi in milioni di franchi svizzeri
--	---

2015–2019, conti saldati e attivi alla data della comunicazione

Valore medio degli importi in migliaia di franchi svizzeri	Valore medio degli importi in milioni di franchi svizzeri
--	---

2015–2019, senza i conti saldati alla data della comunicazione

Valore medio degli importi in migliaia di franchi svizzeri	Valore medio degli importi in milioni di franchi svizzeri
--	---

Tutti i reati pre- liminari	0,97	1,67	0,06	2,54	6,51	4,71
Truffa	2,84	1,26	0,05	0,70	3,87	1,19
Corruzione	70,68	3,99	0	4,89	676,59	9,83
Organizzazione criminale	18,52	1,49	0,04	1,61	79,47	3,11

MROS dispone di informazioni in merito ai valori patrimoniali depositati sulle relazioni d'affari segnalate dagli intermediari finanziari. La tabella più sopra riporta il valore mediano e quello medio di tali importi. La colonna «2004–2014» e la colonna «2015–2019» presentano un confronto tra gli importi in questione in relazione all'insieme delle comunicazioni ricevute durante i due periodi suddetti. Il confronto evidenzia la notevole crescita degli importi medi comunicati a MROS, sia che si consideri l'insieme delle comunicazioni, che indica un aumento dell'importo medio comunicato per relazione d'affari da 1,67 milioni di franchi tra il 2004 e il 2014 a 2,54 milioni di franchi tra il 2015 e il 2019, sia che si considerino le comunicazioni associate all'appartenenza a un'organizzazione criminale, e soprattutto alla corruzione, riguardo alla quale l'importo medio per relazione d'affari passa da 3,993 a 4,89 milioni di franchi. Per quanto concerne la truffa, invece, l'importo medio comunicato per relazione d'affari cala da 1,26 milioni di franchi per il periodo 2004–2014 a 0,70 milioni per il periodo 2015–2019.

Contrariamente al valore medio, il valore mediano degli importi diminuisce notevolmente dal periodo 2004–2014 al periodo 2015–2019. Questo calo riflette il gran numero di relazioni d'affari già chiuse o con saldo zero segnalate a MROS tra il 2015 e 2019. Nel caso della corruzione, il numero di queste relazioni è comunque più elevato di quello delle relazioni d'affari ancora attive al momento della loro comunicazione, il che spiega perché il valore mediano dei valori comunicati durante il periodo 2015–2019 per sospetto di corruzione sia zero. Per contro, l'importanza dei valori comunicati a MROS tra il 2015 e il 2019 si fa più chiara se si tiene conto, come nella terza colonna della tabella, solo delle relazioni d'affari ancora attive al momento della loro comunicazione a MROS: per il periodo 2015–2019, l'importo medio per relazione d'affari attiva ammonta a 4,71 milioni di franchi, salendo fino a 9.83 milioni per le comunicazioni associate a casi di corruzione, ma restando, per le comunicazioni associate alla truffa, a un livello meno elevato dell'importo medio delle relazioni d'affari attive e chiuse comunicate a MROS, sempre in associazione a sospetti di truffa, tra il 2004 e 2014.

2.2. Impatto dei principali casi internazionali di riciclaggio di denaro sulla Svizzera nel periodo 2015–2019

Rispetto al periodo 2004–2014, il periodo 2015–2019 è stato segnato dall'aumento del numero di comunicazioni trasmesse a MROS, dall'aumento del numero di relazioni d'affari avviate a nome di società di domicilio, dall'aumento degli importi comunicati a MROS e, in misura più marginale, dall'aumento delle comunicazioni associate a casi di riciclaggio di denaro non riconducibili a un reato preliminare chiaramente identificato. Tuttavia, il confronto tra le statistiche dei due periodi mette anche in evidenza il permanere degli stessi reati preliminari principali, nonostante la predominanza acquisita dalla corruzione, la stabilità della percentuale di domicilio all'estero delle controparti delle relazioni d'affari segnalate e l'accentuarsi della predominanza delle banche tra i settori di intermediazione finanziaria da cui provengono le comunicazioni. Per valutare nella giusta misura la portata di tali continuità e di tali cambiamenti, è opportuno tener conto del fatto che le comunicazioni ricevute nel periodo 2015–2019 e utilizzate per il confronto riflettono lo stato dei sospetti nutriti dagli intermediari finanziari. Questi anni sono stati segnati da molti grandi scandali finanziari internazionali che hanno avuto un

impatto importante sulla Svizzera. Le loro particolarità hanno di conseguenza plasmato il corpus delle comunicazioni di sospetto. Questi grandi scandali sono principalmente di tre tipi.

In primo luogo, dall'avvio, nel 2014, delle indagini di polizia in Brasile nell'ambito dell'operazione «Lava Jato», sono scoppiati all'estero molti casi di corruzione, i cui principali esempi sono i casi Petrobras/Lava Jato in Brasile, 1MDB in Malaysia e PDVSA in Venezuela. Questi scandali, caratterizzati da tangenti versate e percepite a fronte dell'aggiudicazione truccata di appalti pubblici, in particolare nel settore dello sfruttamento e della commercializzazione di materie prime e in quello delle costruzioni, dalla sottrazione di fondi di aziende o istituzioni statali da parte dei loro dirigenti o dal dirottamento di fondi di Stato esteri con la complicità di politici corrotti, hanno avuto profonde ripercussioni in Svizzera. In effetti, in molti casi i criminali hanno utilizzato conti bancari svizzeri per spostare i loro patrimoni indebitamente acquisiti, moltiplicando le transazioni allo scopo di confondere il «paper trail». In altri casi, i criminali hanno fatto ricorso ai rinomati servizi svizzeri di gestione patrimoniale per affidare i loro fondi di origine illegale a banche e gestori patrimoniali svizzeri, spesso dopo numerosi trasferimenti tra vari conti bancari aperti in giurisdizioni differenti.

In secondo luogo, gli ultimi anni sono stati segnati anche da molte fughe di informazioni finanziarie («leak») di enormi proporzioni, come ad esempio gli scandali dei «Panama Papers» nel 2016 e dei «Paradise Papers» nel 2017. Le informazioni trapelate da queste fughe hanno contribuito, per opera di consorzi internazionali di giornalisti, a portare alla luce molti casi di corruzione e di sottrazione di fondi. Più in generale, questi scandali hanno chiaramente evidenziato la volontà degli aventi economicamente diritto di anonimizzare i valori patrimoniali implicati in tali casi, in particolare mediante il ricorso a società di domicilio, il che lascia emergere dubbi sulla legalità della provenienza dei valori patrimoniali in questione. Va osservato che in molti casi tali società di domicilio detengono conti bancari in Svizzera.

In terzo luogo, il periodo 2015–2019 è stato segnato dalla denuncia di svariati casi di riciclaggio, presumibilmente su vasta scala, i cosiddetti «laundromat»: «Azerbaijani Laundromat», «Russian Laundromat», «Moldovian Laundromat», «Troika Laundromat», Danske Bank, ABLV ecc. Questi casi, che a volte si sovrappongono, presentano delle caratteristiche comuni: coinvolgono somme ingenti di denaro scambiate tra Paesi dell'ex URSS e varie giurisdizioni – tra cui la Svizzera – con transito attraverso banche dei Paesi baltici. Si tratta di trasferimenti effettuati tramite conti di passaggio avviati a nome di società di domicilio, spesso anglosassoni, i cui aventi economicamente diritto dichiarati a volte sono dei prestanome¹⁶. I fondi in gioco sono considerevoli: secondo l'«Organized Crimes and Corruption Reporting Project» (OCCRP), le somme trasferite fuori dall'Azerbaijani nel quadro dell'«Azerbaijani Laundromat» ammonterebbero a 2,9 miliardi di dollari americani, quelle trasferite fuori dalla Russia nel quadro del «Russian Laundromat» a 20,8 miliardi di dollari americani, quelle trasferite nel quadro del «Troika Laundromat» a 26,3 miliardi di euro, mentre gli importi sospetti transitati dalla filiale estone della Danske Bank e dalla banca lettone ABLV assommerebbero rispettivamente a 200 e 100 miliardi di euro¹⁷. La piazza finanziaria elvetica si è rivelata particolarmente vulnerabile ai casi di «laundromat». Durante il periodo interessato, le transazioni tra la Svizzera e le banche coinvolte in affari del tipo descritto ammontano a molte decine di miliardi di franchi e riguardano molti intermediari finanziari elvetici, che nel quadro dei casi citati «ospitavano» soprattutto conti di società di domicilio, utilizzati quasi sempre come conti di passaggio – conti che molto spesso sono stati saldati una volta effettuate le transazioni.

¹⁶ TRANSPARENCY INTERNATIONAL UK, *Hiding in plain sight. How UK companies are used to launder corrupt wealth*, novembre 2017, [HidingInPlainSight_WEB3.pdf \(transparency.org.uk\)](https://www.transparency.org.uk/~/media/Transparency-International-UK/2017-11-20-Hiding-in-plain-sight-How-UK-companies-are-used-to-launder-corrupt-wealth-101117.pdf)

¹⁷ Organized Crimes and Corruption Reporting Project (OCCRP), *The Russian Laundromat exposed*, 20.3.2017, [The Russian Laundromat Exposed - OCCRP](https://www.occrp.org/en/press-releases/2017/03/20-the-russian-laundromat-exposed); id., *The Troika Laundromat*, 4.3.2019, [The Troika Laundromat - OCCRP](https://www.occrp.org/en/press-releases/2019/03/04-the-troika-laundromat); id., *The Azerbaijani Laundromat*, 4.9.2017, [The Azerbaijani Laundromat - OCCRP](https://www.occrp.org/en/press-releases/2017/09/04-the-azerbaijani-laundromat)

Nel periodo 2015–2019 gli intermediari finanziari svizzeri hanno trasmesso a MROS numerose comunicazioni riferite ai predetti tre tipi di scandali. Queste comunicazioni hanno fortemente plasmato il corpus di dati a partire dal quale sono state elaborate le statistiche sopra riportate, contribuendo così a spiegare i cambiamenti che ne sono derivati.

Innanzitutto, i casi in questione spiegano, almeno in parte, l'aumento del numero di comunicazioni inviate a MROS. Una volta che tali casi sono divenuti pubblici, gli intermediari finanziari hanno intrapreso verifiche sistematiche per accertare se tra i loro clienti ce ne fossero alcuni suscettibili di essere coinvolti in queste transazioni. Si può stimare che circa il 20 per cento delle comunicazioni ricevute da MROS tra il 2015 e il 2019 presentano un collegamento con uno di questi grandi scandali finanziari internazionali.

Anche il maggior numero di relazioni d'affari avviate a nome di società di domicilio nel periodo 2015–2019 può essere ricondotto ai casi scoperti negli ultimi anni. Questo tipo di veicolo societario è in effetti al centro delle rivelazioni dei «Panama Papers» e dei «Paradise Papers» ed è usato sistematicamente nelle transazioni di «laundromat». Inoltre, dato che le società di domicilio sono utilizzate di frequente nella gestione patrimoniale a fini di ottimizzazione fiscale e che i fondi provenienti dai suddetti scandali di corruzione sono stati spesso affidati in gestione in Svizzera, i titolari di tali conti sono quasi sempre società di domicilio. In considerazione dell'elevato numero di comunicazioni ricevute in riferimento ai vari casi in questione, non stupisce che nel periodo 2015–2019 la percentuale delle relazioni d'affari avviate a nome di società di domicilio sia aumentata rispetto al periodo precedente.

Non stupisce neppure constatare, per il periodo 2015–2019, un aumento del numero di comunicazioni trasmesse a MROS per casi di corruzione, aumento dovuto alle ramificazioni svizzere degli scandali di corruzione scoppiati negli ultimi anni. Sebbene in misura minore, anche l'aumento delle comunicazioni di sospetto indirizzate a MROS senza che fosse possibile associarle a uno specifico reato preliminare è una conseguenza dei casi di «laundromat». In effetti, una delle principali caratteristiche dei «laundromat» sta nella difficoltà di individuare l'origine dei fondi in questione a causa della molteplicità e della rapidità delle transazioni tra i conti di società «offshore», quasi sempre giustificate da contratti di prestito o fatture commerciali, di legittimità forse dubbia ma formalmente corrette. Ne consegue che le comunicazioni inviate a MROS nel quadro dei «laundromat» segnalano, per la maggior parte, sospetti di riciclaggio di denaro, senza tuttavia poter identificare un potenziale reato preliminare. La denuncia pubblica dei principali istituti di credito baltici implicati nei predetti casi di «laundromat» ha portato gli intermediari finanziari svizzeri a rivedere tutte le transazioni effettuate con queste banche e a evidenziare *a posteriori* le transazioni sospette ma non identificate nel momento in cui erano state ordinate, ad esempio i trasferimenti giustificati dall'acquisto di alcune centinaia di tosaerba per uso personale o di circa trecento vasche da bagno destinate a una proprietà privata.

Lo scoppio di questi grandi casi di criminalità finanziaria ha quindi determinato il volume e la configurazione del corpus di comunicazioni su cui si basano le statistiche presentate in precedenza. Rimane difficile chiarire in quale misura gli sviluppi innescati da questi grandi casi internazionali, che si riflettono nelle statistiche delle comunicazioni pervenute tra il 2015 e il 2019, possano mantenersi negli anni a venire. A tale proposito va osservato che tali sviluppi non rispecchiano lo stato attuale del rischio di riciclaggio in Svizzera, poiché i casi in esame, denunciati tra il 2015 e il 2019, riguardano crimini commessi molto prima. Il gran numero di relazioni d'affari comunicate a MROS tra il 2015 e il 2019, che nel frattempo erano già state saldate, dimostra che si tratta di attività di riciclaggio di denaro identificate *a posteriori* e che quindi riflettono una situazione ascrivibile al passato.

Tuttavia, sarebbe sbagliato ritenere che tutti gli sviluppi risultanti dal confronto statistico tra i periodi 2004–2014 e 2015–2019 possano essere attribuiti agli scandali sopra descritti. Ad

esempio, l'aumento dell'importo medio dei valori patrimoniali delle relazioni d'affari al momento della loro segnalazione a MROS non ne è che una conseguenza molto marginale. Inoltre, le cifre sopra riportate evidenziano importanti continuità tra i due periodi. Di conseguenza, le differenze che emergono dal confronto statistico tra i periodi 2004–2014 e 2015–2019 si spiegano anche con fattori diversi dai grandi casi di criminalità finanziaria internazionale. Vale la pena di trarne un bilancio.

2.3. Bilancio del confronto statistico

La principale conclusione che si può trarre dal confronto statistico presentato al numero 2.1 concerne il domicilio all'estero delle controparti delle relazioni d'affari segnalate. La loro percentuale è rimasta stabile da un periodo all'altro ed è aumentata solo del 4 per cento, passando dal 56 al 60 per cento. Da ciò si può concludere che – come nel periodo 2004–2014 – il rischio maggiore per la Svizzera è quello di servire da luogo di riciclaggio di denaro per valori patrimoniali originati da crimini finanziari commessi all'estero. Infatti, se si considerano le relazioni d'affari comunicate a MROS tra luglio 2015 e novembre 2019¹⁸, il reato preliminare sospettato risulta commesso in Svizzera solo nel 22,3 per cento dei casi, e queste comunicazioni riguardano solo il 4,3 per cento del patrimonio complessivo delle relazioni d'affari. Tuttavia, la differenza tra la percentuale di reati preliminari commessi in Svizzera e la percentuale di domicilio degli aventi economicamente diritto e delle controparti indica anche che ci sono persone residenti in Svizzera e società di diritto svizzero coinvolte nel riciclaggio dei proventi derivanti da crimini commessi in altri Paesi.

Come già sottolineato nel rapporto NRA 2015, l'elevato rischio della Svizzera di servire da luogo di riciclaggio di fondi provenienti da crimini commessi all'estero si spiega con il forte orientamento internazionale della sua piazza finanziaria, e in particolare con la sua posizione dominante nel settore della gestione patrimoniale transfrontaliera e, in misura minore, in quello del commercio di materie prime.

Come verrà illustrato più in dettaglio in seguito, ne risulta una minaccia di riciclaggio che grava in maniera diseguale sui vari tipi di intermediari finanziari, ma che colpisce in primo luogo le banche che dal 2015 hanno modificato il loro comportamento, come emerge dal confronto statistico presentato in precedenza. In effetti, nonostante la pioggia di segnalazioni che hanno prodotto, gli scandali degli anni 2015–2019 non possono spiegare da soli l'aumento delle comunicazioni trasmesse a MROS in questo periodo: tale aumento è dovuto anche alla maggiore sensibilità delle banche al rischio di riciclaggio di denaro. Scossi dai grandi casi internazionali di riciclaggio, che hanno fatto emergere importanti ramificazioni in Svizzera, le banche sorvegliano più attentamente i loro clienti ed eseguono controlli più frequenti. D'altro canto, dal 2015 svariate modifiche legislative e normative hanno introdotto nuovi obblighi in materia di diligenza, che inducono gli intermediari finanziari e soprattutto le banche a moltiplicare le verifiche interne, facendo emergere numerosi casi sospetti. Inoltre, gli istituti di credito elvetici hanno rafforzato le loro misure prudenziali nell'ambito del riciclaggio di denaro a seguito delle verifiche effettuate dalla FINMA e delle risultanti sanzioni nonché dei procedimenti penali avviati all'estero o in Svizzera contro le banche svizzere. Infine, dal 2015 anche la giurisprudenza si è evoluta: il Tribunale penale federale e poi il Tribunale federale hanno decretato in varie sentenze che il sospetto fondato, che comporta l'obbligo di comunicare una relazione d'affari a MROS, debba ritenersi giustificato ove gli ulteriori chiarimenti richiesti da un intermediario fi-

¹⁸ L'indicatore relativo al luogo in cui viene commesso il presunto reato preliminare è stato introdotto nella banca dati di MROS solo nel luglio 2015. Le informazioni corrispondenti sono quindi disponibili solo per il periodo dall'1.7.2015 al 21.11.2019 (data alla quale MROS ha modificato il sistema di registrazione delle comunicazioni).

nanziario non permettano di invalidare l'ipotesi secondo cui i valori patrimoniali coinvolti potrebbero provenire da un'attività criminale. In tal modo, il Tribunale federale ha fissato una bassa soglia oltre la quale i sospetti di riciclaggio di denaro devono essere considerati fondati, convalidando una prassi già seguita da molti intermediari finanziari. Nell'ultima revisione della LRD, questa giurisprudenza è stata peraltro esplicitamente ancorata nella legge.

Questi diversi elementi, difficili da ponderare singolarmente, spiegano l'aumento del numero di comunicazioni trasmesse a MROS. Ad esempio, tra il 2015 e il 2019 è aumentato il numero di istituti di credito che hanno inviato una comunicazione di sospetto a MROS, anche se dal 2015¹⁹ il numero di banche autorizzate dalla FINMA è in costante diminuzione. Mentre tra il 2004 e il 2014 le comunicazioni di sospetto provenienti dal settore bancario sono state presentate da 184 istituti diversi, quelle ricevute dal medesimo settore tra il 2015 e il 2019 sono state inviate a MROS da 232 banche. Inoltre, tra il 2015 e il 2019, le banche che hanno comunicato almeno il 2 per cento del totale delle comunicazioni del settore sono undici, mentre erano solo cinque tra il 2004 e il 2014. Infine, gli elementi all'origine dei sospetti segnalati a MROS dal settore bancario sono sempre più spesso le revisioni interne e la vigilanza sulle transazioni. Va anche ribadito che l'accresciuta sensibilità e il conseguente aumento delle segnalazioni non sono una specificità elvetica, ma riflettono una certa tendenza internazionale. Nell'ultimo decennio molti centri finanziari esteri simili alla Svizzera hanno infatti conosciuto un'analoga progressione²⁰. Un'evoluzione di questo tipo non è invece riscontrabile tra i fiduciari ed è di proporzioni modeste tra i gestori patrimoniali, che peraltro sono stati tutti coinvolti, quasi al pari delle banche, nei casi che hanno reso queste ultime più prudenti. Poiché tutte le attività di gestione patrimoniale sono a rischio, il settore è esposto a un elevato livello di minaccia, come già sottolineato nel 2015. Avvocati e notai hanno inviato annualmente a MROS, nel periodo in esame, un numero di comunicazioni di sospetto inferiore a quello del periodo precedente.

È difficile valutare se l'aumento delle comunicazioni provenienti dal settore bancario debba essere interpretato come un aumento o una diminuzione del rischio di riciclaggio di denaro. Da un lato, segnalando a MROS un maggior numero di sospetti, le banche svizzere contribuiscono ad aumentare le probabilità di reprimere il riciclaggio di denaro e quindi a ridurre il rischio che il riciclaggio di denaro rappresenta per la piazza finanziaria svizzera. Dall'altro, l'aumento delle comunicazioni provenienti dal settore bancario potrebbe anche suggerire che in tale settore i casi da comunicare siano più numerosi che in passato. Queste ipotesi sembrano tuttavia contraddette dal fatto che oltre il 40 per cento delle relazioni d'affari segnalate dalle banche tra il 2015 e il 2019 risultavano già saldate al momento in cui sono state comunicate. Questa cifra dimostra che l'aumento delle comunicazioni riflette uno stato del riciclaggio di denaro in Svizzera già in parte appartenente al passato e di conseguenza non attesta un aumento del rischio, ma piuttosto una più efficace individuazione *a posteriori* di rischi prevalenti in precedenza. Ma proprio per il fatto di riflettere un rischio già passato, la cui repressione può conseguentemente rivelarsi più complicata, un tale aumento delle comunicazioni non può neppure essere considerato un fattore di diminuzione del rischio. È senz'altro più ragionevole, quindi, interpretarlo semplicemente come un'evoluzione del comportamento delle banche.

¹⁹ Da 266 nel 2015 a 246 nel 2019. Banca nazionale svizzera, *Le banche in Svizzera*, 2019, pag. 6, [Banca nazionale svizzera \(BNS\) - Le banche in Svizzera \(snb.ch\)](#)

²⁰ Ad esempio, nel Regno Unito il numero di comunicazioni di sospetto è aumentato del 20 % dal 2019 al 2020 e del 70 % dal 2011 al 2019 (HM Treasury e Home Office, *National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2020*, pag. 11, [NRA 2020 v1.2 FOR PUBLICATION.pdf \(publishing.service.gov.uk\)](#)). In Lussemburgo sono passate da 10 959 nel 2015 a 51 930 nel 2019 (Cellule de renseignement financier du Grand-Duché de Luxembourg, *Rapport annuel 2019*, pag. 11, [Rapport d'activité 2019 \(public.lu\)](#)). In Francia, le dichiarazioni di sospetto ricevute da TRACFIN sono aumentate del 25 % dal 2018 al 2019 (TRACFIN, *Rapport annuel d'activité*, 2019, pag. 10, [web-ra-analyse-tracfin-19-20-v26_0.pdf \(economie.gouv.fr\)](#)). Nel Liechtenstein sono aumentate di quasi il 40 % tra il 2015 e il 2019. (Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIU) des Fürstentums Liechtenstein, *Jahresbericht 2019*, pag. 15, [a202783_fiu_jahresbericht_2019_de_Einzelseiten.indd \(llv.li\)](#)).

Più numerose che in passato, le comunicazioni di sospetto trasmesse dal settore bancario si riferiscono a sospetti di reati preliminari complessivamente simili a quelli prevalenti tra il 2004 e il 2014. Ciò nondimeno, al di là della stabilità, da un periodo all'altro, del quadro globale del rischio di riciclaggio dal punto di vista dei reati preliminari, sono intervenuti dei cambiamenti che giustificano un esame più specifico del rischio posto dai principali reati preliminari.

2.4. I reati preliminari

L'analisi delle comunicazioni ricevute da MROS tra il 2015 e il 2019 conferma che prevalgono gli stessi reati preliminari identificati nel 2015, ma che il loro ordine d'importanza è cambiato. L'aumento relativo della corruzione e dell'amministrazione infedele nonché la comparsa del delitto fiscale qualificato determinano automaticamente una diminuzione degli altri reati preliminari sospettati; tuttavia, anche nel caso della truffa che presenta una diminuzione significativa, passando dal 39,8 per cento dei casi associati a uno specifico reato preliminare al 26,5 per cento (22,52 % di tutte le comunicazioni), il numero annuale delle comunicazioni in relazione a tali diversi reati preliminari indica una tendenza generale all'aumento in cifre assolute, nonostante la presenza di variazioni puntuali. L'unica eccezione è l'abuso di impianti per l'elaborazione di dati che, dopo un netto rialzo dal 2015 al 2016, è in costante diminuzione.

2.4.1. La corruzione

A parte le cifre lorde del numero di comunicazioni, gli indicatori mostrano che il reato preliminare di corruzione rappresenta la principale minaccia di riciclaggio di denaro in Svizzera. Da una parte, le somme depositate sulle relazioni d'affari sospettate di riciclare fondi provenienti da casi di questo tipo sono considerevoli: esse rappresentano da sole il 47,2 per cento dei patrimoni sospetti segnalati a MROS tra il 2015 e il 2019. Ciò corrisponde a un importo complessivo di 27 063 658 709 franchi, pur rappresentando solo il 24,49 per cento del totale delle comunicazioni trasmesse in questo periodo. Una cifra particolarmente impressionante se si considera che al momento della segnalazione più della metà delle relazioni d'affari comunicate a MROS tra il 2015 e il 2019 in relazione a casi di corruzione erano già state chiuse. Inoltre, nel 43,34 per cento dei casi queste relazioni risultano avviate a nome di società di domicilio²¹ e nel 19,63 per cento dei casi coinvolgono delle PPE. Per entrambi gli indicatori si tratta di valori superiori alla media. Rimane comunque difficile valutare se queste percentuali indicano un aumento del rischio delle relazioni d'affari avviate a nome di società di domicilio o in cui sono coinvolte le PPE, o se testimoniano piuttosto la più attenta vigilanza esercitata dagli intermediari finanziari nelle loro relazioni d'affari con società di domicilio o PPE, considerate entrambe indicatori di rischio.

L'analisi delle comunicazioni associate a casi di corruzione, peraltro, illustra il considerevole rischio che corre la Svizzera di servire da luogo di riciclaggio per crimini commessi all'estero. Nelle comunicazioni di sospetto trasmesse a MROS, la corruzione rappresenta il principale reato preliminare. Tuttavia, solo l'1,2 per cento di questi reati²² sono commessi in Svizzera, mentre le controparti di queste relazioni d'affari sono domiciliate in Svizzera solo nel 12,8 per cento dei casi e i loro aventi economicamente diritto solo nel 13,95 per cento dei casi.

La Svizzera è quindi esposta a un rischio elevato di riciclaggio di denaro proveniente da casi di corruzione occorsi all'estero. Malgrado l'aumento del numero di comunicazioni di sospetto

²¹ Considerando le cifre delle comunicazioni ricevute fino al 22.11.2019.

²² Al riguardo si considerano le comunicazioni ricevute tra l'1.7.2015 e il 22.11.2019. Cfr. sopra, pag. 20, nota 18.

e l'intensità della minaccia che emerge dai relativi indicatori, sarebbe indubbiamente improprio affermare che il rischio associato alla corruzione è più alto nel 2020 che nel 2015. In effetti, più della metà delle comunicazioni trasmesse tra il 2015 e il 2019 riguardano relazioni d'affari già chiuse, quindi risalenti al passato. L'aumento registrato si spiega in parte con le verifiche poste in atto dagli intermediari finanziari in seguito allo scoppio di casi internazionali come quelli menzionati in precedenza. Anche se il legame della Svizzera con le attività di riciclaggio dei patrimoni provenienti da questi casi di corruzione su vasta scala emerge con maggior chiarezza, queste ramificazioni non sono state create negli ultimi cinque anni, ma risalgono a un periodo più remoto. Esse riguardano due principali settori di attività su cui si fonda l'attrattiva internazionale della piazza finanziaria svizzera, già identificati come vulnerabili al riciclaggio di denaro: la gestione patrimoniale transfrontaliera e il commercio di materie prime. La vulnerabilità di questi settori è anche oggetto di un rapporto settoriale e di un rapporto del Consiglio federale, ai quali rinviamo per un'analisi più dettagliata²³.

2.4.2. La truffa e l'abuso di impianti per l'elaborazione di dati

La truffa rappresenta il secondo reato preliminare al riciclaggio di denaro dopo la corruzione. La truffa è una minaccia importante alla quale è stato dedicato anche un rapporto d'analisi settoriale²⁴. Il rapporto minimizza tuttavia l'intensità del rischio associato alla truffa, sottolineando la modicità delle somme coinvolte. L'analisi delle comunicazioni trasmesse a MROS tra il 2015 e il 2019 conferma questo punto: in questo periodo, le comunicazioni di sospetto di riciclaggio associate a casi di truffa, pur rappresentando il 22,52 per cento di tutte le comunicazioni ricevute, riguardano solo per il 6,24 per cento i valori patrimoniali segnalati a MROS. Il rischio di riciclaggio di denaro associato alla truffa poggia inoltre su schemi finanziari meno complessi rispetto alla media degli altri casi: ad esempio, solo il 16,63 per cento delle relazioni d'affari comunicate a MROS in riferimento a sospetti di truffa sono state avviate a nome di società di domicilio e solo il 2,69 per cento coinvolgono le PPE. La truffa costituisce, d'altro canto, una minaccia di riciclaggio di denaro di dimensione internazionale inferiore rispetto alla corruzione: tra i casi noti a MROS nel periodo 2015–2019, il 42,27 per cento dei reati preliminari di truffa è stato commesso in Svizzera, mentre il 63,48 per cento delle controparti delle relazioni d'affari e il 62,62 per cento degli aventi economicamente diritto risultavano domiciliati in Svizzera.

Anche l'abuso di impianti per l'elaborazione di dati, la cui forma più comune è la truffa su Internet, come il «phishing», costituisce una minaccia importante di riciclaggio di denaro, in quanto gli attori principali, che in genere agiscono dall'estero, sono difficili da identificare e, al caso, da sanzionare penalmente, anche se i «money mule» vengono condannati per riciclaggio di denaro. Non è comunque il caso di attribuire un peso eccessivo a questa minaccia, perché le truffe tipo «phishing», prese singolarmente, nonostante qualche caso che coinvolge somme ingentissime, spesso si riducono a cifre di qualche centinaia di franchi. Tra il 2015 e il 2019 le comunicazioni di sospetto di riciclaggio associate all'abuso di impianti per l'elaborazione di dati, nonostante rappresentino il 3,68 per cento di tutte le comunicazioni trasmesse, costituiscono solo lo 0,07 per cento dei valori patrimoniali segnalati a MROS. Le autorità svizzere hanno comunque moltiplicato gli avvertimenti affinché i titolari troppo creduloni, ingannati con vari falsi pretesti, non mettano a disposizione dei criminali relazioni bancarie svizzere, svolgendo così il ruolo di «money mule» in questo tipo di truffe commesse su Internet. L'iniziativa sembra aver dato buoni frutti visto che dal 2016 il numero di casi segnalati a MROS è in calo.

²³ Cfr. sopra, n. 1.2.5 e 1.2.6.

²⁴ Cfr. sopra, n. 1.2.7.

2.4.3. L'appropriazione indebita e l'amministrazione infedele

Dato che per gli intermediari finanziari spesso è difficile distinguere tra appropriazione indebita e amministrazione infedele, la classificazione di questi reati nelle statistiche di MROS è relativamente arbitraria. Presi congiuntamente, nel periodo 2015–2019 essi rappresentano il 13,29 per cento delle comunicazioni, una percentuale vicina all'11,5 per cento registrata per il periodo 2004–2014.

Come in passato, la principale minaccia di riciclaggio di denaro associata a questi due reati preliminari è dovuta all'orientamento internazionale della piazza finanziaria svizzera. Quando vengono commessi all'estero, i reati di amministrazione infedele e appropriazione indebita consistono spesso in sottrazioni di fondi destinati a varie forme d'investimento finanziario a fini di gestione patrimoniale, per i quali i criminali ricorrono ai servizi degli intermediari finanziari svizzeri. In tale contesto, l'amministrazione infedele e l'appropriazione indebita sono spesso difficilmente distinguibili dalla corruzione, in quanto può trattarsi di casi di amministrazione infedele di interessi pubblici, o di appropriazione indebita commessa nell'ambito di funzioni pubbliche, in cui però risulta impossibile identificare la controparte del possibile patto corruttivo. Nei casi in cui l'amministrazione infedele e l'appropriazione indebita sono commessi all'estero, i fattori di rischio correlati sono elevati: in oltre il 40 per cento dei casi, le relazioni d'affari sospettate di riciclare valori patrimoniali provenienti da tali reati risultano avviate a nome di società di domicilio. In un numero di casi superiore alla media sono coinvolte le PPE e le somme in gioco sono considerevoli (l'11,8 % del totale delle somme comunicate a MROS).

Tuttavia, i fondi relativi ad appropriazione indebita e amministrazione infedele riciclati in Svizzera provengono anche da reati di appropriazione indebita e amministrazione infedele commessi in Svizzera. Questi casi non presentano però alcuna analogia con la corruzione, ma riguardano più che altro la classica sottrazione di fondi: dirigenti che sottraggono fondi a danno di aziende svizzere o privati ingannati dai loro rappresentanti o familiari. Questa minaccia domestica, pur meno rilevante di quella legata all'orientamento internazionale della piazza finanziaria svizzera, sembra essere aumentata rispetto alla valutazione del 2015. In effetti, tra le comunicazioni trasmesse a MROS, i casi sospetti di appropriazione indebita e di amministrazione infedele presentano un tasso di commissione in Svizzera superiore alla media: il 27,08 per cento dei casi per l'appropriazione indebita e il 25,02 per cento per l'amministrazione infedele, contro una media del 22,28 per cento per l'insieme delle comunicazioni ricevute tra il 2015 e il 2019.

2.4.4. L'organizzazione criminale

Le comunicazioni trasmesse a MROS si basano spesso su sospetti di appartenenza a un'organizzazione criminale, anche se la definizione di organizzazione criminale è a volte molto lontana dalla corrispondente nozione giuridica svizzera. Spesso queste comunicazioni fanno riferimento ad altri reati di criminalità economica commessi in banda. La minaccia di riciclaggio di denaro legata, in senso largo, all'appartenenza a un'organizzazione criminale o al sostegno di un'organizzazione criminale non ha subito praticamente alcun cambiamento dal 2015, ma rimane, come in passato, associata a organizzazioni criminali straniere, operanti in Paesi limitrofi e in quelli dell'ex-URSS. Queste organizzazioni criminali straniere sono sospettate di insediarsi in Svizzera essenzialmente per riciclarvi i loro patrimoni criminali, soprattutto con l'aiuto di società commerciali e di servizi operanti nei settori finanziario e immobiliare e in quello della gastronomia. Tuttavia, le attività di riciclaggio di denaro che si presume siano soggette al potere di disposizione delle organizzazioni criminali comprendono in parte anche gli investimenti in Svizzera finalizzati alla gestione patrimoniale. Questo spiega l'alta percentuale (43 %)

di relazioni d'affari segnalate a MROS in relazione a organizzazioni criminali, che sono state avviate a nome di società di domicilio.

2.4.5. Il riciclaggio di denaro

Uno degli sviluppi più importanti nel periodo in esame è il notevole aumento delle comunicazioni di sospetto di riciclaggio di denaro per le quali gli intermediari finanziari non sono in grado di identificare alcun reato preliminare specifico. Come menzionato in precedenza, questo aumento è dovuto ai cosiddetti casi di «laundromat», che sono stati scoperti tra il 2015 e il 2019 e che hanno messo in luce la vulnerabilità della piazza finanziaria svizzera. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'incapacità di identificare uno specifico reato preliminare al riciclaggio comporta l'archiviazione delle relative comunicazioni da parte di MROS. Per questo motivo, i procedimenti penali avviati in Svizzera in questo contesto sono molto rari. Malgrado ciò, queste comunicazioni presentano indizi concreti di riciclaggio di denaro: la chiara volontà di celare l'identità degli aventi economicamente diritto, il ricorso sistematico a strutture societarie poco chiare, in particolare società di domicilio, il moltiplicarsi delle transazioni senza giustificazione economica tra conti di proprietà di tali strutture aperti in vari Paesi, l'utilizzo di tali conti solo come conti di passaggio ecc. Al momento attuale sembra che i casi di «laundromat» siano cessati, ma non si può escludere che siano stati sostituiti da schemi diversi non ancora identificati; di conseguenza, questa minaccia come pure la vulnerabilità della piazza finanziaria svizzera rimangono elevate.

2.4.6. Il delitto fiscale qualificato

Il delitto fiscale qualificato rappresenta una minaccia di riciclaggio nuova per la piazza finanziaria svizzera, in quanto è considerato reato preliminare al riciclaggio di denaro solo dal 1° gennaio 2016. Tra questa data e il 22 novembre 2019 sono state comunicate a MROS 767 relazioni d'affari sospettate di coprire fondi provenienti da tale reato (il 3,79 % delle comunicazioni ricevute tra il 2016 e il 2019). Data la novità e le caratteristiche particolari del delitto fiscale qualificato come reato preliminare al riciclaggio di denaro, il rapporto NRA 2015 (pag. 124) raccomandava di esaminare il rischio di riciclaggio di denaro ad esso associato nell'ambito di un rapporto settoriale specifico dedicato ai reati preliminari fiscali, che deve ancora essere redatto.

2.4.7. Il finanziamento del terrorismo

Il rapporto NRA 2015 ha identificato la minaccia rappresentata dal possibile utilizzo del settore finanziario svizzero per finanziare azioni o gruppi terroristici attivi all'estero, ritenendo però che il rischio reale di finanziamento del terrorismo in Svizzera fosse limitato. Da allora, la percezione stessa della minaccia rappresentata dal finanziamento del terrorismo è cambiata e comprende uno spettro molto più ampio: mentre il rapporto NRA 2015 definisce il finanziamento del terrorismo come il finanziamento di organizzazioni che pianificano attività terroristiche all'estero, ora tale definizione è stata estesa e comprende anche il finanziamento dei combattenti terroristi, in particolare dei viaggiatori con finalità jihadiste. Questa evoluzione reclama di conseguenza un'analisi più approfondita del rischio di finanziamento del terrorismo in Svizzera. Il numero 4.2 del presente rapporto è dedicato a questa tematica.

2.5. Gli intermediari finanziari

Le minacce rappresentate dai diversi reati preliminari al riciclaggio non gravano su tutte le categorie di intermediazione finanziaria in modo uniforme. Al riguardo, i rapporti settoriali di analisi del rischio dedicati alla corruzione, alla truffa e all'abuso di impianti per l'elaborazione di dati come reati preliminari al riciclaggio hanno evidenziato gli intermediari finanziari particolarmente vulnerabili a questo tipo di rischi. Più in generale, dato che la Svizzera è esposta soprattutto al rischio di riciclaggio di fondi provenienti da reati preliminari commessi all'estero, i più vulnerabili sembrano essere gli intermediari finanziari che esercitano attività fortemente internazionalizzate, soprattutto quando operano in due settori il cui specifico rischio è stato identificato già nel 2015: quello della gestione patrimoniale transfrontaliera e quello del finanziamento del commercio di materie prime.

Grazie alla gestione di valori patrimoniali esteri per circa 2300 miliardi di franchi, corrispondenti a circa il 27 per cento del mercato mondiale (tasso stabile dal 2013), la Svizzera detiene indubbiamente la leadership nel settore della gestione patrimoniale transfrontaliera, in cui è riuscita ad attirare una clientela geograficamente assai diversificata²⁵. Tale settore presenta peraltro un elevato rischio di riciclaggio di denaro, di cui uno dei principali fattori è riconducibile alla complessità dei suoi schemi finanziari, nei quali intervengono molteplici attori. Il perno di tali schemi è rappresentato dalle banche presso le quali facoltosi clienti depositano i loro patrimoni, ma la gestione patrimoniale transfrontaliera implica anche, molto spesso, i servizi di fiduciari, gestori patrimoniali indipendenti o avvocati, che agiscono a nome dei loro clienti, creano gli strumenti di investimento di cui possono fare uso o ne gestiscono i beni²⁶. In questo contesto, il numero di comunicazioni di sospetto trasmesse a MROS dal 2015, esiguo per i fiduciari e molto esiguo per gli avvocati e i notai, sembra testimoniare l'esistenza di un rischio rilevante associato a queste due categorie di intermediazione finanziaria.

Un altro fattore, già identificato nel 2015 e nei rapporti successivi, spiega, pur se in minor misura, la predominanza del rischio legato al riciclaggio in Svizzera dei valori patrimoniali provenienti da crimini economici commessi all'estero: l'importanza della Svizzera nel commercio di materie prime. La domiciliazione in Svizzera delle società operanti in questo settore ha spesso essenzialmente uno scopo fiscale e i detentori del controllo di tali società sono frequentemente residenti all'estero. In cambio, esse fanno spesso ricorso alle banche svizzere per finanziare le loro attività. Anche queste ultime, peraltro, presentano un alto rischio di riciclaggio di denaro proveniente da casi di corruzione, come illustrato in un recente rapporto del Consiglio federale²⁷.

Come in passato, i «money transmitter», pur se essenzialmente attivi nel trasferimento internazionale di valori patrimoniali, sono comunque soggetti a un rischio moderato per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, in quanto i fondi in questione raggiungono solo raramente importi elevati. Essi presentano, per contro, una notevole vulnerabilità sotto il profilo del finanziamento del terrorismo e potrebbero in particolare servire a finanziare le attività di combattenti terroristi. Anche in questo caso le somme in questione sono modeste, ma inducono a considerare rilevante la vulnerabilità dei «money transmitter».

Dopo il 2015, una delle principali novità emerse alla luce dell'analisi degli intermediari finanziari è rappresentata dalle comunicazioni pervenute a MROS da società operanti nel campo del

²⁵ Associazione svizzera dei banchieri, *Baromètre bancaire 2019. L'évolution conjoncturelle des banques en Suisse*, settembre 2020, [ASB Baromètre bancaire 2019 FR.pdf \(swissbanking.ch\)](https://www.asb.ch/ASB-Barometre-bancaire-2019-FR.pdf)

²⁶ GCRF, *Risque de blanchiment d'argent associé aux personnes morales*, novembre 2017, [National Risk Assessment \(NRA\) - F \(5\).pdf](https://www.gcrf.ch/Assets/National-Risk-Assessment-(NRA)-F-(5).pdf), pag. 86 seg.

²⁷ Consiglio federale, *Supervision des activités de négoce de matières premières sous l'angle du blanchiment. Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 17.4204 Seydoux-Christe du 14.12.2017*, 26.2.2020, <https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2017/20174204/Bericht%20BR%20F.pdf>

commercio di monete virtuali («Virtual Assets Service Providers», VASP): MROS ne ha ricevute 185. Gli intermediari finanziari autori di tali comunicazioni sono sia società che offrono servizi di cambio tra valute virtuali e valute fiat, sia società di consulenza e gestione patrimoniale in crypto-attività, sia società promotrici di ICO. Il numero modesto di queste comunicazioni non è necessariamente segno di un rischio di riciclaggio ridotto, ma piuttosto di una sensibilità al rischio di riciclaggio ancora poco sviluppata negli intermediari finanziari attivi nel settore. Nel 2018, il GCRF ha stilato un rapporto di analisi del rischio di riciclaggio legato alle criptovalute nel quale è giunto alla conclusione che, anche se le scarse informazioni disponibili non permettevano di valutarne il rischio reale, la minaccia costituita dalle crypto-attività e dalla vulnerabilità del sistema finanziario svizzero e di quello estero, era da ritenersi considerevole. Da due anni a questa parte, questo settore di attività ha registrato uno sviluppo spettacolare e rapidissimo, sia quanto alla tecnologia che al numero di intermediari finanziari che vi operano. Da questo quadro, determinato dall'intermediazione finanziaria in criptovalute in Svizzera, risulta evidente che la comprensione del rischio di riciclaggio di denaro ad esso associato merita di essere approfondita in modo dettagliato. Questo tema sarà trattato nel numero 4.3 più sotto.

2.6. Evoluzione dei rischi nei settori non finanziari

Il rapporto NRA 2015 ha esaminato anche i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo associati ai settori non finanziari, con particolare riguardo al settore immobiliare, ai depositi franchi doganali, al commercio di opere d'arte, alle organizzazioni senza scopo di lucro, al trasferimento di contanti oltre frontiera e al commercio di materie prime. Gli ultimi tre settori, peraltro, sono stati oggetto di un esame più approfondito nel quadro dei rapporti tematici descritti in precedenza (cfr. sopra, n. 1.2).

Si tratta di settori che non si ricollegano all'intermediazione finanziaria e quindi non sono soggetti alla LRD. Tuttavia, entro i limiti stabiliti dall'articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD e dall'articolo 5 ORD²⁸, i commercianti lo sono: essi sono vincolati a obblighi di diligenza particolari quando accettano pagamenti in contanti di somme pari o superiori a 15 000 franchi e sono tenuti a comunicare i loro sospetti a MROS se sono a conoscenza o sospettano che i contanti utilizzati per una transazione commerciale hanno origine criminale. Nonostante queste disposizioni, durante il periodo in esame sono state trasmesse soltanto due comunicazioni a MROS da parte di commercianti, nessuna delle quali in relazione con i settori non finanziari sopra citati. Per contro, tali settori compaiono nelle comunicazioni inviate a MROS dagli intermediari finanziari tradizionali, nei procedimenti penali, nelle procedure di assistenza giudiziaria internazionale e nelle informazioni raccolte dalle dogane. Tuttavia, le informazioni riguardanti i settori in questione non consentono di concludere che durante il periodo in esame il rischio ad essi associato sia sostanzialmente mutato.

Per quanto concerne il settore immobiliare, esiste il rischio che vi vengano investiti fondi di origine criminale, spesso in contanti, provenienti in particolare dal crimine organizzato e da atti di corruzione commessi all'estero. Nel primo caso, l'acquisizione di beni immobiliari mira anche, in molti casi, a sviluppare attività economiche che permettano di riciclare fondi acquisiti illecitamente, ad esempio nel settore della ristorazione. Nel secondo caso, i criminali cercano spesso di riciclare i loro patrimoni illeciti in proprietà di lusso²⁹. Anche se questi casi continuano regolarmente ad essere censiti dalle autorità svizzere, non sembra che il loro numero sia aumentato dopo il 2015. Inoltre, sono state adottate misure volte a mitigare il rischio di riciclaggio di denaro nel settore immobiliare (cfr. sotto, n. 3.8).

²⁸ Ordinanza dell'11 novembre 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD, RS 955.01)

²⁹ Rapporto NRA 2015, pag. 109; GCRF, *La corruption comme infraction préalable au blanchiment d'argent*, aprile 2019, [20190710_rapport corruption blanchiment argent-f-final.pdf](#), pag. 30

Il rischio che caratterizza le organizzazioni senza scopo di lucro, come segnalato dal rapporto tematico ad esse dedicato, è soprattutto un rischio di finanziamento del terrorismo associato alle NPO umanitarie o caritatevoli operanti in regioni in cui sono attive organizzazioni terroristiche a carattere religioso o etnonazionalista. Va detto che i sospetti di questo tipo segnalati a MROS con riguardo a NPO svizzere sono assai rari e nessuno è stato poi confermato. Il controllo di queste associazioni da parte delle autorità è stato comunque rafforzato (cfr. sotto, n. 3.7).

Il rischio associato al traffico transfrontaliero di contanti consiste essenzialmente nell'interruzione del «paper trail» dei flussi finanziari da esso determinata³⁰. Si stima che circa 2,2 milioni di individui attraversano ogni giorno la frontiera³¹, per cui i controlli espletati dall'AFD nell'ambito del suo compito di sorveglianza della circolazione transfrontaliera di persone e merci vengono effettuati in modo aleatorio e commisurato ai rischi. In ogni caso, le statistiche tenute dall'AFD in merito ai casi di traffico transfrontaliero di contanti che le vengono segnalati spontaneamente o che accerta durante controlli estemporanei rivelano che le cifre in gioco registrano una tendenza generale al ribasso a partire dal 2013, come illustrato nella tabella che segue.

Anno	Casi riferiti al traffico in entrata	Casi riferiti al traffico in uscita	Casi nel Paese	Totale	Importo totale riferito a tutti i controlli, in franchi	Importo medio per evento, in franchi
2013	247	42	3	292	36 620 027	125 411
2014	263	23	28	314	30 882 373	98 351
2015	152	23	26	201	17 036 938	84 761
2016	94	17	16	127	9 113 600	71 761
2017	81	29	24	134	7 749 458	57 832
2018	99	8	16	138	9 793 162	70 964
2019	106	7	15	128	9 850 930	76 960

D'altro canto, nella stragrande maggioranza dei casi i detentori di tali somme possono giustificare la legalità, e quindi il rischio associato al traffico transfrontaliero di contanti continua a essere definito «moderato».

Il rischio di riciclaggio di denaro che caratterizza il commercio di materie prime è sostanzialmente legato alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri, e la Svizzera vi è particolarmente esposta a motivo della posizione dominante che riveste in tale settore di attività. Una constatazione, questa, già formulata nel rapporto NRA 2015, nel rapporto tematico dedicato alla corruzione e in quello del Consiglio federale in adempimento al postulato Seydoux-Christe, e che continua a essere valida, come testimoniato dalle comunicazioni di sospetto di riciclaggio di denaro associato al commercio di materie prime, da svariati procedimenti penali in corso e da diverse condanne di grande impatto pronunciate di recente contro importanti commercianti di materie prime, costituiti sia da aziende che da persone fisiche.

La principale minaccia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo alla quale sono esposti i depositi franchi doganali e i depositi doganali aperti (DDA) svizzeri sembra essenzialmente associata ai reati fiscali preliminari. Secondo l'AFD, l'incidenza di tale minaccia, già

³⁰ GCRF, *Rapport sur l'utilisation du numéraire et les risques inhérents d'utilisation abusive pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Suisse*, ottobre 2018, pag. 30, <https://www.newsad-min.ch/newsd/message/attachments/55179.pdf>

³¹ AFD, *Fatti e cifre 2021 dell'AFD*, [Fatti e cifre AFD 2021 IT versione web \(1\).pdf](#)

constatata nel rapporto NRA 2015, non è mutata da allora, anche se i casi in cui si è concretizzata sono poco numerosi. Il rischio che essa rappresenta resta comunque difficile da valutare, in quanto il delitto fiscale qualificato è diventato un reato preliminare al riciclaggio di denaro solo all'inizio del 2016. È il caso, tuttavia, di osservare che i valori patrimoniali depositati nei depositi franchi doganali e nei DDA consistono in oggetti di grande valore (grandi vini, gioielli, opere d'arte, beni culturali) e non in denaro propriamente detto. Quantunque tali oggetti siano suscettibili di essere acquisiti con fondi di provenienza illecita, la loro acquisizione – e di conseguenza il riciclaggio di denaro di cui tale acquisizione è parte – si effettua generalmente fuori dalla Svizzera. In tale contesto, il commercio di opere d'arte presenta un rischio maggiore del deposito di tali opere nei depositi franchi doganali e nei DDA, ma stando alle informazioni tratte da alcune comunicazioni ricevute da MROS in relazione allo specifico settore di attività, il rischio principale che lo caratterizza è più attinente al riciclaggio di beni culturali frutto di spoliazioni, furti o saccheggi che al riciclaggio di denaro. Di conseguenza, niente dà adito ad affermare che sia opportuno modificare la valutazione («moderato») formulata nel rapporto NRA 2015 per il rischio associato a tale settore.

2.7. L'azione delle autorità di perseguimento penale e delle autorità di vigilanza

Il 47,62 per cento delle 23 792 comunicazioni di sospetto ricevute da MROS tra il 2015 e il 2019 sono state trasmesse ad autorità di perseguimento penale, e per il 45,67 per cento delle comunicazioni trasmesse l'autorità di perseguimento penale competente era il MPC. Quest'ultimo è stato chiamato in causa anche nei grandi casi internazionali di riciclaggio di denaro citati in precedenza. Per far fronte a questo compito, ha integrato le proprie squadre investigative creando delle «task force» o dei gruppi investigativi potenziati.

Le comunicazioni trasmesse al MPC da MROS, che non presentano tutte dei collegamenti con i grandi casi internazionali di riciclaggio, hanno costituito una delle fonti principali dei 4804 procedimenti penali aperti in Svizzera tra il 2015 e il 2019 per sospetti di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Nell'ambito di tali procedimenti, il reato preliminare principale è costituito dalla criminalità economica in generale, che comprende segnatamente la truffa, l'appropriazione indebita e l'amministrazione infedele. Nei procedimenti aperti dal MPC per casi di riciclaggio di denaro, la corruzione registra una quota simile a quella evidenziata dalle comunicazioni MROS, ovvero, tra il 2010 e il 2019, registra costantemente un tasso di circa il 25 per cento dei reati preliminari.

Aumenta, d'altra parte, il numero di condanne pronunciate annualmente in Svizzera contro persone che hanno commesso reati di riciclaggio di denaro: 223 nel 2017, 247 nel 2018 e 315 nel 2019. Nella maggior parte dei casi queste condanne chiudono procedimenti penali aperti prima del 2015 e non riguardano necessariamente casi denunciati da MROS. Sulla base delle 11 330 comunicazioni ricevute da MROS tra il 2015 e il 2019 e trasmesse alle autorità di perseguimento sono state pronunciate 732 condanne, che nella stragrande maggioranza dei casi (96,72 %) sono state le autorità giudiziarie cantonali a pronunciarle. In effetti, tali condanne riguardavano sostanzialmente casi di riciclaggio di denaro correlati a reati preliminari di truffa o abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, per i quali è competente l'autorità di perseguimento penale cantonale. Inoltre, le modeste cifre delle condanne pronunciate nei procedimenti penali aperti dal MPC sulla base delle comunicazioni trasmesse da MROS non rappresentano la totalità dell'azione da esso esercitata in tale ambito, che si esplica anche, in particolare, nella confisca di valori patrimoniali e nell'evasione di domande di assistenza giudiziaria internazionale.

Dal 2016, stando alle cifre fornite dall'Ufficio federale di giustizia (UFG), il numero di domande di assistenza giudiziaria indirizzate alla Svizzera in relazione a casi di riciclaggio di denaro ha registrato un aumento parallelo a quello delle comunicazioni di sospetto. Negli anni 2016–2019, il loro numero oscilla tra i 200 e i 300 casi all'anno. Le domande della Svizzera all'estero non si sono intensificate nella stessa misura e da un decennio si collocano tra i 150 e i 200 casi circa all'anno. Al contrario, a partire dal 2016 è aumentato il numero di informazioni spontanee trasmesse all'estero dai ministeri pubblici svizzeri ai sensi dell'articolo 67a AIMP³² in merito a casi di riciclaggio di denaro (da 30 a 80 casi all'anno contro un numero compreso tra 20 e 40 negli anni precedenti).


Dal 2016 sono in aumento anche le procedure di assistenza giudiziaria internazionale, sia trasmesse dalla Svizzera che indirizzate alla Svizzera da altri Paesi, riguardanti casi di riciclaggio collegati a truffa e corruzione internazionale. In relazione alla truffa, la Svizzera ne trasmette ogni anno all'estero da 20 a 60 circa e ne riceve da 30 a 60; quanto alla corruzione internazionale, la Svizzera ne trasmette da 10 a 30 e ne riceve altrettante.

Queste indicazioni confermano le conclusioni tratte dall'analisi delle comunicazioni di sospetto, in base alle quali il rischio principale è legato alla truffa e alla corruzione internazionale. A seguito dell'aumento delle comunicazioni è cresciuto complessivamente, a partire dal 2015, anche il numero di procedimenti penali, di procedure di assistenza giudiziaria e di condanne. Questo incremento, tuttavia, non implica un aumento del rischio. In particolare, il considerevole numero di procedure di assistenza può essere spiegato con l'istruzione, da parte del MPC, di numerosi e complessi casi di riciclaggio all'estero che hanno coinvolto la Svizzera in modo significativo, come ad esempio le procedure svolte in Brasile nel caso Lava Jato.

Dati i notevoli rischi di riciclaggio di denaro che interessano la Svizzera, la FINMA attribuisce un'alta priorità alla problematica del riciclaggio di denaro, il che porta in particolare all'adozione di numerose misure di vigilanza in tale campo e, in caso di gravi violazioni, a indagini e procedimenti di esecuzione forzata (procedimenti di «enforcement»). Negli ultimi anni, la piazza finanziaria svizzera si è trovata notevolmente esposta a casi di corruzione di portata internazionale (Petrobras, Odebrecht, 1MDB, «Panama Papers», FIFA, PDVSA). Di conseguenza, la FINMA intende esercitare un'influenza positiva sulla condotta degli istituti più coinvolti, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la corruzione. Nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020, la FINMA ha posto l'accento sulla comunicazione di sospetti di riciclaggio di denaro e sulla gestione dei rischi di tali istituti, effettuando ogni anno numerosi controlli in loco nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro, anche con riferimento all'obbligo di comunicazione, in quanto la procedura di comunicazione ai sensi della LRD costituisce un elemento importante del dispositivo di lotta contro la criminalità finanziaria. Infatti, i partecipanti al mercato dediti ad attività criminali saranno meno propensi a portare fondi illeciti in Svizzera se ritengono che gli istituti finanziari, con molta probabilità, segnaleranno i fondi sospetti a MROS, senza contare che le comunicazioni a MROS contribuiscono alla riuscita dell'operato delle autorità di perseguimento penale.

Come evidenziato dalle statistiche sotto riportate, la FINMA ha condotto numerose indagini e procedimenti di «enforcement» per violazione delle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro:

³² Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP, RS 351.1)



Fonte: FINMA, *Rapporto annuale 2020*, pag. 65, <https://www.finma.ch/it/~media/finma/dokumente/dokumente-center/myfinma/finma-publikationen/geschaeftsbericht/20200325-finma-jahresbericht-2020.pdf?la=it>

3. Misure legali e operative per limitare i rischi settoriali rilevati dal 2015

L'analisi dei rischi di riciclaggio di denaro del periodo 2015–2019 conferma, a grandi linee, la valutazione effettuata nel 2015 e mostra che le principali minacce sono ancora attive. In ogni caso la Svizzera, per mitigarle, ha adottato a partire dallo stesso anno varie misure basate in particolare sulla valutazione dei rischi contenuta nel rapporto 2015 e sui rapporti settoriali redatti in seguito. Alcune misure hanno carattere prudenziale. Infatti, dal 1° gennaio 2020 i gestori patrimoniali e i trustee sono assoggettati agli organismi di vigilanza autorizzati dalla FINMA – una misura che non modifica in sé il rischio a cui sono soggetti gli intermediari finanziari di questo tipo, ma contribuisce a migliorare la loro vigilanza. Altre misure adottate a partire dal 2015 hanno carattere operativo e legislativo: esse riguardano sia il potenziamento dell'efficacia di alcune misure antiriciclaggio, in particolare quelle concernenti gli obblighi di diligenza previsti dalla legge per gli intermediari finanziari, sia una serie di norme di trasparenza nell'ambito di alcuni particolari settori di attività. Il presente capitolo traccia un quadro panoramico di tali misure.

3.1. Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012

Nel 2012 è stata effettuata la revisione parziale degli standard per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del GAFI riconosciuti sul piano internazionale. Al fine di attuarli nel diritto svizzero, il 12 dicembre 2014 il Parlamento ha approvato la legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012³³, che contiene le modifiche previste in otto settori. Queste modifiche comprendono tra l'altro l'introduzione di un reato preliminare per casi gravi nel settore delle imposte dirette, l'introduzione di una base legale³⁴ per l'accertamento delle persone fisiche che in realtà possiedono o controllano la persona giuridica che è la controparte di una relazione d'affari, nonché l'obbligo per i commercianti di ricorrere a un intermediario finanziario o di applicare obblighi di diligenza se ricevono pagamenti in contanti nelle operazioni di compravendita di fondi o cose mobili con un prezzo di vendita superiore a 100 000 franchi. Una descrizione dettagliata delle altre disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2016 (o il 1° luglio 2015 per le disposizioni relative alla trasparenza delle persone giuridiche e delle azioni al portatore) figura

³³ Legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (FF 2014 8377)

³⁴ Art. 4 LRD in combinato disposto con l'art. 2a cpv. 3 LRD

nel rapporto NRA 2015 (pag. 19). Queste modifiche sono state accolte positivamente nel rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera pubblicato dal GAFI nel 2016. Alcune delle disposizioni legali rivedute dovevano ancora essere concretizzate nelle ordinanze di esecuzione (modifiche di ORD-FINMA, ORD-CFCG³⁵, CDB, regolamenti OAD).

3.2. Potenziamento dell'efficacia del controllo sui metalli preziosi

Nel settore del commercio dei metalli preziosi, i rischi identificati dal rapporto NRA 2015 sono stati mitigati dall'evoluzione intervenuta successivamente all'applicazione della legge sul controllo dei metalli preziosi³⁶ da parte dell'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), la cui influenza sul settore ha permesso di attenuare queste vulnerabilità.

Tra il 2014 e il 2019, soprattutto a motivo dell'adozione, da parte dell'Ufficio centrale, di un principio di condotta consistente in ispezioni sistematiche che scattano almeno ad ogni domanda di rinnovo di patente, il numero di titolari di patenti di fonditore è notevolmente diminuito, passando da 45 a 24. Durante la preparazione delle ispezioni, molte aziende hanno precisato di non praticare più la fusione o di non disporre più degli impianti atti a praticarla, il che costituisce inadempienza delle condizioni da soddisfare per il rilascio di una patente secondo l'articolo 165b OCMP³⁷. In questi casi, la patente è stata revocata in virtù dell'articolo 166a OCMP. Dei 24 titolari di patenti ancora operativi nel 2020, 11 sono anche titolari dell'autorizzazione di esercitare la professione di saggiaiore del commercio³⁸. Inoltre, un'azienda possiede la stessa autorizzazione ma senza disporre della patente di fonditore, il che presuppone che non eserciti l'attività di fusione, ovvero non pratici la fusione per conto di terzi ai sensi degli articoli 24 LCMP e 164 OCMP. Il drastico calo del numero di titolari di patenti di fonditore cumulato allo svolgimento sistematico, e quindi all'aumento di frequenza, delle ispezioni effettuate dall'Ufficio centrale contribuisce, per il settore, a una diminuzione dei rischi sul piano della LCMP ma, indirettamente, anche sul piano della LRD. Si possono citare a titolo di esempio dei casi in cui inadempienze ai sensi della LCMP vengono accertate presso saggiaiori del commercio soggetti agli obblighi previsti dalla LRD (ad es. obblighi di diligenza) e portate a conoscenza della FINMA nell'ambito della vigilanza sugli OAD.

Un rapporto di verifica del Controllo federale delle finanze, pubblicato nel 2020, ha salutato con favore il potenziamento di tali controlli³⁹. Tuttavia, la verifica è sfociata nella formulazione di quattro raccomandazioni che saranno oggetto di un piano di attuazione. Questo piano prevede, in particolare, l'intensificazione dei controlli effettuati a monte delle ispezioni dei titolari di patenti e una maggiore integrazione della valutazione del rischio relativo alle attività – in parte anche d'importazione – di detti titolari. I processi stanno registrando un continuo miglioramento, ma un ulteriore passo avanti sarà compiuto con l'aumento delle risorse previste in tale ambito, nonché con la realizzazione del progetto di digitalizzazione dell'AFD «DaziT» e l'istituzione del futuro Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato la modifica della LRD. Su richiesta del settore interessato, l'Ufficio centrale si assumerà la vigilanza ai sensi della LRD sui saggiaiori del commercio che, a titolo professio-

³⁵ Ordinanza della CFCG del 12 novembre 2018 sul riciclaggio di denaro (ORD-CFCG, RS 955.021)

³⁶ Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP, RS 941.31)

³⁷ Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi (OCMP, RS 941.311)

³⁸ I saggiaiori del commercio hanno il diritto di determinare, per conto di terzi, il titolo delle materie da fondere e dei prodotti della fusione. L'esercizio della professione di saggiaiore del commercio è subordinato a un permesso dell'Ufficio centrale. Una ditta può ottenere il permesso di libero esercizio della professione di saggiaiore del commercio se occupa almeno un saggiaiore giurato (cfr. art. 28 e 29 OCMP).

³⁹ Controllo federale delle finanze, *Efficacia del controllo dei metalli preziosi - Amministrazione federale delle dogane*, numero della verifica 19476, giugno 2020, [Efficacité du contrôle des métaux précieux - Administration fédérale des douanes - Contrôle fédéral des finances](#)

nale, commerciano metalli preziosi bancari. Il progetto introdurrà inoltre un meccanismo di controllo per l'acquisto di vecchi metalli preziosi. L'entrata in vigore è prevista probabilmente a partire dalla metà del 2022.

3.3. Modifiche nell'ambito dei depositi franchi doganali e dei depositi doganali aperti

Sulla base delle raccomandazioni del CDF⁴⁰, il 6 marzo 2015 il Consiglio federale ha approvato una strategia sui depositi franchi doganali e sui depositi doganali aperti, adoperandosi così per condizioni quadro giuridiche chiare in merito alla gestione di questi depositi. Per consentire all'AFD di svolgere i suoi compiti in maniera efficiente ed efficace, le condizioni quadro per la gestione di depositi franchi doganali sono state inasprite e l'ordinanza sulle dogane è stata modificata.

Dal 1° gennaio 2016 sono stati effettuati adeguamenti in particolare nei seguenti settori.

- L'elenco delle merci sensibili (p. es. biglietti di banca, titoli, diamanti, pietre preziose o oggetti d'arte)⁴¹, per le quali deve essere tenuto un inventario, è stata ampliata con merci supplementari che potrebbero fungere da investimenti (vino, tabacchi manufatti, autoveicoli da turismo, motocicli e mobili).
- All'atto dell'immagazzinamento di merci sensibili le persone soggette all'obbligo di dichiarazione devono presentare una dichiarazione doganale.
- L'inventario per merci sensibili, oltre alla designazione esatta delle merci (p.es. tipo di dipinto, dimensioni, titolo, artista), al valore, al documento doganale di arrivo, al luogo di deposito, e altro ancora, deve contenere anche il nome e l'indirizzo del proprietario anziché il nome e l'indirizzo della persona autorizzata a decidere o a disporre delle merci depositate.
- Il termine d'esportazione delle merci tassate per l'esportazione è stato limitato e le condizioni di proroga sono state definite.
- Le condizioni quadro per la gestione di un deposito doganale sono state completate con valori indicativi concernenti il numero di immissioni e di uscite (più di 5000 immissioni e uscite di merci all'anno per i depositi franchi doganali e più di 200 per i depositi doganali aperti).
- Le autorizzazioni per la gestione di un deposito doganale saranno rilasciate a tempo determinato (10 anni per i depositi franchi doganali e 5 anni per i depositi doganali aperti).

I nuovi requisiti per i depositi franchi doganali hanno implicato una verifica da parte dell'AFD, che ha autorizzato solo sette depositi franchi doganali.

⁴⁰ Controllo federale delle finanze, *Depositi franchi doganali e depositi doganali aperti: autorizzazioni e attività di controllo*, numero della verifica 12490, aprile 2014, [Ports francs et entrepôts douaniers ouverts - Evaluation des autorisations et des activités de contrôle \(admin.ch\)](#)

⁴¹ Allegato 2, ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01)

Il 1° luglio 2019 il CDF ha pubblicato il rapporto⁴² sullo stato di attuazione delle raccomandazioni formulate nel 2014 concernenti i depositi franchi doganali e i depositi doganali aperti. Tale verifica successiva è stata effettuata a febbraio e agosto del 2018. Nel suo rapporto, il CDF riconosce il grande impegno dell'AFD volto a colmare le lacune individuate nel 2014 e conclude che nell'insieme le raccomandazioni sono state attuate a dovere. Secondo il CDF, l'AFD dispone ora degli strumenti necessari per adempiere i suoi obblighi e garantire il corretto utilizzo dei depositi. Il CDF critica soltanto il fatto che l'AFD continui a tollerare le eccezioni al numero minimo di movimenti e che le disposizioni relative ai requisiti e al controllo presso i locatari dei depositi franchi doganali siano meno incisive di quelle auspiccate nelle raccomandazioni.

Riguardo alla legge sul riciclaggio di denaro, l'opacità sussiste quando il commercio e le transazioni finanziarie di merci pregiate depositate in Svizzera sono effettuate all'estero. Se al momento della transazione finanziaria la merce si trova, per esempio, in una cassetta di sicurezza bancaria in Svizzera, i rapporti di proprietà rimangono ignoti. Se invece la merce si trova in un deposito franco doganale sotto vigilanza doganale, ogni cambiamento di proprietario deve essere annotato nell'inventario, a prescindere dal fatto che la transazione abbia luogo in Svizzera o all'estero.

La trasparenza totale garantita dall'AFD per le merci sensibili depositate nei depositi doganali svizzeri contribuisce a ridurre gli eventuali rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

3.4. Scambio di informazioni in ambito fiscale

Il delitto fiscale qualificato come reato preliminare al riciclaggio di denaro è stato introdotto solo il 1° gennaio 2016 e quindi il rischio di riciclaggio di denaro associato ai reati preliminari fiscali non ha potuto essere valutato nel quadro del rapporto NRA 2015. Ad ogni modo, dopo il 2015 sono state adottate misure importanti per mitigarlo.

Da un canto, la trasparenza nei confronti degli azionisti che controllano persone giuridiche è stata migliorata dalla legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, adottata dal Parlamento il 21 giugno 2019⁴³. Obiettivo di tale riforma è porre rimedio a determinate carenze riscontrate dal Forum globale nel 2016, ma anche a quelle rilevate dal GAFI nello stesso anno. La legge, entrata in vigore il 1° novembre 2019, introduce in particolare le seguenti modifiche: in conformità con l'articolo 622 CO⁴⁴, le azioni al portatore sono ora ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili e sono depositate in Svizzera presso un ente di custodia designato dalla società o iscritte nel registro principale (cpv. 1^{bis}). Inoltre, una società con azioni al portatore deve farsi iscrivere nel registro di commercio se ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le sue azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili (cpv. 2^{bis}). Al fine di garantire l'osservanza di queste nuove disposizioni, i nuovi articoli 327 e 327a CP⁴⁵ puniscono ora con una multa eventuali violazioni dell'obbligo di annunciare gli aventi economicamente diritto o dell'obbligo di tenere il libro delle azioni e l'elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni. Infine, l'articolo 22^{bis} della legge sull'assistenza

⁴² Controllo federale delle finanze, *Attività di vigilanza presso i depositi franchi doganali e i depositi doganali aperti - Amministrazione federale delle dogane*, numero della verifica 17458, luglio 2019, [Suivi de l'évaluation des activités de surveillance auprès des ports francs et entrepôts douaniers ouverts - Administration fédérale des douanes](https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2019/3735.pdf)

⁴³ FF 2019 3735, <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2019/3735.pdf>

⁴⁴ Codice delle obbligazioni (CO, RS 220)

⁴⁵ Codice penale (CP, RS 311.0)

amministrativa fiscale (LAAF)⁴⁶ obbliga gli enti giuridici con sede principale all'estero e l'amministrazione effettiva in Svizzera a tenere un elenco dei loro titolari nel luogo dell'amministrazione effettiva.

D'altro canto, dal 1° gennaio 2017 la Svizzera applica lo standard globale per lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a conti finanziari elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). A partire da questa data, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione, tra cui per esempio banche, assicurazioni e trust, raccolgono i dati da trasmettere relativi all'identificazione e ai conti finanziari dei loro clienti, a condizione che questi siano fiscalmente residenti in uno degli oltre 100 Stati partner della Svizzera. Le informazioni sono trasmesse una volta all'anno alle autorità competenti dello Stato partner. Grazie all'applicazione dello standard globale la Svizzera fornisce un contributo essenziale all'incremento della trasparenza fiscale e alle misure atte a impedire la sottrazione d'imposta transfrontaliera.

3.5. Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata

Il 25 settembre 2020, il Parlamento ha adottato il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale⁴⁷. L'obiettivo della revisione era principalmente quello di conformare la legislazione penale svizzera ai testi summenzionati, in particolare per quel che riguarda il finanziamento dei viaggi e dell'istruzione a scopi terroristici. Tuttavia, il legislatore ha colto questa occasione anche per rafforzare le competenze di MROS nella LRD e formalizzare l'assistenza giudiziaria dinamica nell'AIMP. Queste modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2021 e possono essere riassunte come segue.

Potenziamento del dispositivo penale

L'articolo 260^{ter} CP, che fa riferimento solo alle organizzazioni criminali, menzionerà espressamente le organizzazioni terroristiche. In tal modo il legislatore ha recepito nella legge quello che le autorità di perseguimento penale e i tribunali hanno sempre fatto, vale a dire applicare l'articolo sulle organizzazioni criminali anche alle organizzazioni terroristiche. Di contro, sarà soppressa la condizione, molto criticata dalla dottrina e dai professionisti del settore, secondo la quale un'organizzazione criminale deve mantenere segreta la propria struttura. Quanto alla massima pena detentiva, passerà da cinque a dieci anni. Inoltre, nel Codice penale sarà introdotto un nuovo articolo 260^{sexies} allo scopo di reprimere il reclutamento, l'addestramento e i viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo, nonché il finanziamento di tali attività. Questa nuova disposizione prevede una pena detentiva di cinque anni al massimo. Infine, a tempo debito, il Consiglio federale prenderà a base il nuovo articolo 74 della legge federale sulle attività informative (LAI)⁴⁸ per emanare una decisione volta a proibire le organizzazioni terroristiche interessate dalla legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e lo «Stato islamico»⁴⁹, la cui validità cesserà alla fine del 2022, quando sarà abrogata la legge in questione. Sulla base dell'articolo 74 LAI, il Consiglio federale potrà vietare un'organizzazione o un gruppo che direttamente o indirettamente propaga, sostiene o favorisce in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento. Il fatto di associarsi o sostenere un'organizzazione vietata sarà punito con una pena detentiva di cinque anni al massimo o con una pena pecuniaria.

⁴⁶ Legge del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF, RS 651.1)

⁴⁷ FF 2020 6945, <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/6945.pdf>

⁴⁸ Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAI, RS 121)

⁴⁹ Legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (RS 122)

In sostanza, per quel che riguarda l'articolo 260^{quinquies} CP (finanziamento del terrorismo), il Consiglio federale è giunto alla conclusione che le critiche espresse nei confronti di questa disposizione non erano abbastanza importanti da giustificare la revisione⁵⁰.

Tutti i reati implicanti il sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica sono crimini e quindi reati preliminari al riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305^{bis} CP.

Potenziamento delle competenze di MROS

Nel quadro del rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera pubblicato nel dicembre 2016⁵¹, il GAFI ha deplorato il fatto che MROS non avesse la facoltà di formulare richieste a un intermediario finanziario svizzero a nome di un omologo estero in assenza di un legame con una comunicazione di sospetto trasmessa a MROS da un intermediario finanziario svizzero. Il Gruppo di lavoro dell'OCSE sulla lotta alla corruzione aveva fatto un'analoga considerazione nel marzo 2018⁵². Questa carenza è stata corretta con una modifica dell'articolo 11a LRD che attribuisce tale competenza a MROS (cfr. in particolare l'art. 11a cpv. 2^{bis} e 3). L'entrata in vigore di questa nuova disposizione della LRD dovrebbe essere accompagnata dalla creazione di dieci posti di analista supplementari presso MROS.

Potenziamento dell'assistenza giudiziaria

Pur riconoscendo la qualità dell'assistenza giudiziaria in materia penale fornita dalle autorità svizzere, gli altri Paesi a volte sottolineano che i diritti di ricorso dell'imputato in tale contesto possono compromettere la rapidità del procedimento; un elemento, questo, che è stato rilevato in particolare dal GAFI nel 2016⁵³ e dal Gruppo di lavoro dell'OCSE nel 2018⁵⁴. I diritti di ricorso non sono stati rivisti nel contesto in questione, ma la trasmissione spontanea di informazioni e la creazione di squadre investigative comuni sono state recepite negli articoli 80^{d^{bis}} e 80^{d^{ter}} AIMP per le indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata o di terrorismo. Questi strumenti dovrebbero contribuire ad accelerare le procedure di assistenza giudiziaria negli ambiti sopra menzionati.

3.6. Revisione della legge sul riciclaggio di denaro e delle altre misure relative alla valutazione tra pari del GAFI

Come già menzionato, nel 2016 il GAFI ha valutato la Svizzera per la quarta volta. Nel suo rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera, pubblicato a dicembre del 2016, il GAFI ha riconosciuto la buona qualità complessiva del dispositivo svizzero per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nello stesso tempo ha identificato dei punti deboli in alcuni settori e ha emesso delle raccomandazioni. Un disegno di legge sulla revisione della legge sul riciclaggio di denaro tiene conto delle principali raccomandazioni scaturite dal rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera del GAFI e aumenta l'integrità della piazza finanziaria svizzera. Il disegno è stato approvato dal Parlamento il 19 marzo 2021 e sancisce nella legge le seguenti **misure principali**.

⁵⁰ Consiglio federale, *messaggio del 14 settembre 2018 concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata*, FF 2018 5439, <http://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2018/2301/it>

⁵¹ GAFI, *Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Suisse, Rapport d'évaluation mutuelle*, dicembre 2016, [mer-Suisse-2016.pdf \(fatf-gafi.org\)](#)

⁵² OCSE, *La Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption, Rapport de Phase 4: Suisse*, 15.3.2018, [Suisse-Rapport-Phase-4-FR.pdf \(oecd.org\)](#)

⁵³ GAFI, *Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Suisse, Rapport d'évaluation mutuelle*, dicembre 2016, criterio 37.5, pag. 245

⁵⁴ OCSE, *La Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption, Rapport de Phase 4: Suisse*, § 119 seq., pag. 55 seq. e raccomandazione 12(a), pag. 81

- **Verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto:** costituzione di una base legale esplicita per la verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto, al fine di introdurre nella legge la prassi vigente.
- **Verifica dell'attualità dei dati dei clienti:** introduzione di un obbligo legale esplicito che imponga la verifica periodica dell'attualità dei dati dei clienti.
- **Sistema di comunicazione:**
 - inserimento nella legge della giurisprudenza in materia di soglia di notifica;
 - diverse misure di ottimizzazione nell'ambito del sistema di comunicazione, in particolare la soppressione del termine di 20 giorni imposto a MROS per l'elaborazione delle comunicazioni relative al riciclaggio di denaro e l'introduzione di una disposizione relativa all'interruzione della relazione d'affari.
- **Associazioni:** con la nuova normativa le associazioni che distribuiscono o raccolgono fondi all'estero, in particolare per scopo caritatevole, devono obbligatoriamente iscriversi nel registro di commercio. Questa novità è motivata dal pericolo cui sono esposte tali associazioni di essere sfruttate abusivamente per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Inoltre con la nuova normativa tutte le associazioni iscritte nel registro di commercio dovranno tenere un elenco dei loro soci e avere un rappresentante domiciliato in Svizzera.
- **Commercianti di vecchi metalli preziosi e saggianti del commercio:**
 - introduzione di un meccanismo per il controllo dell'acquisto di vecchi metalli preziosi;
 - assunzione da parte dell'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi della vigilanza ai sensi della LRD sui saggianti del commercio.

Altre modifiche minori della LRD dovrebbero tra l'altro rafforzare la collaborazione nazionale e migliorare la conformità della legislazione svizzera con le raccomandazioni del GAFI in materia di cooperazione internazionale. Queste riguardano in particolare l'uso da parte delle autorità di perseguimento penale svizzere delle informazioni ricevute da MROS come pure il consenso di un ufficio di comunicazione estero per la trasmissione di informazioni ad autorità svizzere o a terzi come gli organismi di autodisciplina. Per quanto riguarda la collaborazione nazionale, in futuro MROS e gli organismi di autodisciplina riconosciuti potranno scambiarsi le informazioni necessarie all'applicazione della LRD. Inoltre verrà risolto un conflitto tra il diritto di accesso del cliente alle collezioni di dati e il divieto d'informazione degli intermediari finanziari nei confronti del cliente.

Le misure supplementari relative alla valutazione tra pari del GAFI saranno applicate nel decreto federale relativo alla prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata, menzionato al numero 3.5, nonché nella legge federale del 21 giugno 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (cfr. n. 3.4). L'ORD-FINMA, la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e i regolamenti degli organismi di autodisciplina, entrati in vigore nel gennaio del 2020, prevedono ugualmente l'attuazione di misure contenute nel rapporto di valutazione tra pari. Inoltre sono state elaborate diverse analisi di rischio settoriali.

3.7. Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sul registro fondiario

Il 16 aprile 2014 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un progetto volto a rendere più agevole alle autorità la ricerca di fondi su scala nazionale. Nel 2015 il rapporto NRA raccomandava una rapida applicazione di tale misura in modo da migliorare l'identificazione dei

proprietari di immobili in Svizzera e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro nel settore immobiliare. Dopo le deliberazioni parlamentari, la legge sulla modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario)⁵⁵ è stata approvata il 15 dicembre 2017 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

Questa modifica si proponeva l'obiettivo di permettere l'utilizzo del numero AVS per la tenuta del registro fondiario e di consentirne sia la divulgazione – a condizioni restrittive – sia l'impiego per la ricerca di fondi su scala nazionale (art. 949b e 949c CC). Il 14 ottobre 2020 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la modifica dell'ORF⁵⁶ al fine di implementare gli articoli 949b e 949c CC, introdotti dal nuovo testo normativo summenzionato. Secondo l'articolo 949b capoverso 1 CC, in combinato disposto con l'articolo 949c CC, tutti i titolari di diritti devono poter essere identificati in base al loro numero AVS, comprese le persone con diritti di servitù o i creditori pignoratizi⁵⁷. Ai sensi dell'articolo 949c CC, il Consiglio federale deve disciplinare la ricerca di fondi su tutto il territorio nazionale. Per semplificare la ricerca, il Consiglio federale intende istituire un sistema informatico nazionale che sarà gestito dalla Confederazione. Questo servizio avrà lo scopo di fornire alle autorità, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge, l'accesso alle informazioni che consentano loro di sapere con certezza se una persona detiene diritti su un bene immobile e, se del caso, di quali diritti si tratta. Le autorità potranno così consultare i dati relativi ai diritti iscritti nel libro mastro aventi efficacia giuridica, ma il servizio di ricerca di fondi non consentirà l'accesso a estratti integrali del registro fondiario. La procedura di consultazione si è conclusa il 1° febbraio 2021. I suoi risultati sono stati analizzati e il progetto è stato adeguato di conseguenza. Alla fine del 2021 il Consiglio federale dovrebbe decidere in merito al progetto, e l'entrata in vigore delle disposizioni è prevista al più presto nel gennaio del 2023.

3.8. Novità nel settore dei Virtual Asset (VA) e dei Virtual Asset Service Provider (VASP)

Sin dall'inizio della fase di sviluppo delle attività legate alle criptovalute sui mercati finanziari, la Svizzera ha applicato il quadro normativo vigente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a determinate criptovalute (denominate anche valute virtuali o «virtual asset» secondo i criteri GAFI) e ai prestatori di servizi VASP, che sono chiaramente assimilati agli intermediari finanziari tradizionali, come definiti dalla FINMA⁵⁸. In virtù di questo quadro normativo, tutte le attività di intermediazione finanziaria legate alle criptovalute rientrano nel campo di applicazione della LRD, ivi comprese, in particolare, le attività di cambio tra prestatori di criptovalute e valute fiat e/o tra una o più forme di criptovalute, qualsiasi attività di trasferimento di criptovalute, attività di custodia e/o di amministrazione di criptovalute o strumenti per il controllo di tali valute. Per evitare ogni possibile equivoco, la FINMA ha anche pubblicato una guida pratica sulle ICO, rammentando che quando i token emessi durante tali operazioni di raccolta fondi possono essere assimilati a token di pagamento, le attività ICO rientrano nella categoria dell'intermediazione finanziaria e sono pertanto soggette alla LRD⁵⁹. Per esercitare queste attività in Svizzera, qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca in

⁵⁵ Codice civile (CC, RS 210) (Atti dello stato civile e registro fondiario), FF 2017 2365, <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/2365.pdf>

⁵⁶ Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF, RS 211.432.1); Consiglio federale, *Registro fondiario: ricerca di fondi su scala nazionale grazie al numero AVS*, 14.10.2020, <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-80702.html>

⁵⁷ Consiglio federale, *messaggio del 16 aprile 2014 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario)*, FF 2014 3059, <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2014/785/it>

⁵⁸ FINMA, *Circolare 2011/1. Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD. Precisazioni relative all'Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)*, entrata in vigore l'1.1.2011, [circolare 2011/1](https://www.finma.ch/it/circolari/circolare-2011-1)

⁵⁹ FINMA, *Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all'assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO)*, 16.2.2018, [guida ico \(5\).pdf](https://www.finma.ch/it/guida-ico-5)

qualità di intermediario finanziario, e quindi sia soggetta alla LRD, deve essere in possesso di un'autorizzazione prudenziale della FINMA (ad es. licenza bancaria, autorizzazione in qualità di società di intermediazione mobiliare) o è tenuta ad affiliarsi a un OAD, soggetto alla vigilanza della FINMA.

L'articolo 10 ORD-FINMA stabilisce, in caso di ordine di bonifico, l'obbligo di trasmettere i dati dell'ordinante e del beneficiario («travel rule»). L'intermediario finanziario che riceve il bonifico può quindi verificare se il nome del mittente è, ad esempio, iscritto in una lista di sanzioni. Può inoltre controllare se i dati del beneficiario sono corretti o, in caso contrario, se debba restituire il pagamento al mittente. In virtù della LRD e delle relative ordinanze tecniche, l'attuazione dei requisiti in materia di «travel rule» per i bonifici segue un principio di neutralità tecnologica e si applica pertanto ai VASP e agli intermediari finanziari che utilizzano criptovalute. Ne consegue che la modifica dell'ORD-FINMA soddisfa gli standard del GAFI riveduti nel 2019, che impongono ai VASP di conformarsi alle misure preventive indicate nelle raccomandazioni GAFI da 10 a 21, compresi i requisiti relativi all'attuazione della «travel rule». Gli istituti sottoposti alla vigilanza della FINMA possono, in linea di principio, inviare criptovalute o altri token solo a portafogli («wallet») esterni appartenenti ai propri clienti, già identificati, e accettare criptovalute o token solo da tali portafogli. Gli istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA non possono ricevere token da clienti di altri istituti né inviarli a clienti di altri istituti. Questa regola si applica fintantoché i dati del mittente o del destinatario non potranno essere trasmessi in modo affidabile nel sistema di pagamento pertinente⁶⁰. Inoltre, dal 1° gennaio 2021 la soglia per la verifica dell'identità della controparte in una operazione di cambio, o quando più operazioni di cambio di moneta virtuale sembrano legate tra loro, è stata abbassata da 5000 a 1000 franchi (art. 51a ORD-FINMA) in conformità ai requisiti della Raccomandazione 15 del GAFI. Queste regole sono state adottate dagli OAD che contano tra i loro affiliati prestatori di servizi in criptovaluta.

Inoltre, avendo registrato dal 2018 un aumento dei progetti basati sulla tecnologia blockchain, volti a creare dei token definiti «stablecoin», la FINMA ha pubblicato nel settembre 2019 un documento integrativo alla sua guida pratica sulle ICO, in cui indica come valuta questi nuovi tipi di criptovalute⁶¹. I progetti incentrati sulle ICO mirano di solito a contenere la consueta volatilità dei prezzi dei token di pagamento (come i bitcoin), ancorando i token a degli asset (ad es. valute fiat, materie prime, beni immobiliari o valori mobiliari). Nel suo documento integrativo alla guida pratica sulle ICO, la FINMA fornisce alcune indicazioni in merito al modo in cui essa inquadra, nella sua prassi di vigilanza, gli «stablecoin» dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza svizzero e, creando così trasparenza nei confronti degli operatori del mercato finanziario. Per quanto riguarda la classificazione degli «stablecoin» secondo il diritto dei mercati finanziari svizzero, la FINMA applica il principio della neutralità tecnologica. Nella sua valutazione, la FINMA pone l'accento sulla funzione economica e sullo scopo di un token («substance over form»), tenendo presenti le leggi vigenti in materia ma anche le particolarità del caso di specie («same risks, same rules»). La struttura concreta degli «stablecoin» differisce notevolmente a seconda del tipo di asset da cui il token è garantito e dei diritti conferiti al possessore del token stesso e di conseguenza può rendersi necessario applicare vari requisiti prudenziali.⁶² Esistono dei punti di congiunzione con le leggi che disciplinano i mercati finanziari, specialmente nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e del commercio di valori mobiliari. Dal momento che gli «stablecoin» sono spesso usati come mezzo di pagamento, sono molto frequenti i casi in cui viene applicata la LRD. In alcuni casi si applicano anche la legge sulle banche, la legge sugli investimenti collettivi e la legge sull'infrastruttura finanziaria.⁶³

⁶⁰ FINMA, *Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2019. Il traffico dei pagamenti nella blockchain*, 26.8.2019, pag. 3, [20190826 finma comunicazione sulla vigilanza 02 2019 \(2\).pdf](#)

⁶¹ FINMA, *Supplemento alla guida pratica per richieste inerenti all'assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO)*, settembre 2019, [guida stablecoins \(1\).pdf](#)

⁶² *Ibid.*, allegato 2

⁶³ FINMA, *La FINMA si esprime in merito agli «stable coin»*, 11.9.2019, <https://finma.ch/it/news/2019/09/20190911-mm-stable-coins/>

3.9. Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP)

Al più tardi dagli eventi della primavera araba del 2011, la rivendicazione di denaro di provenienza illecita di PPE è diventata una tematica globale. In questo contesto, alla fine del 2015 il Parlamento ha approvato una legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP)⁶⁴. La LVP può essere applicata in situazioni straordinarie in cui i dirigenti di spicco all'estero si sono arricchiti illegalmente. La legge prevede misure mirate atte a sostenere la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria con gli Stati esteri (blocco preventivo di valori patrimoniali in Svizzera in caso di caduta improvvisa di un regime) come pure misure per casi specifici in cui la procedura di assistenza giudiziaria non ha un esito positivo (procedura amministrativa volta a una possibile confisca o restituzione dei valori patrimoniali). Con il blocco dei valori patrimoniali di potentati destituiti, la LVP concede alle nuove autorità dello Stato di provenienza il tempo di esaminare nelle migliori condizioni possibili gli elementi costitutivi di reato che potrebbero essere rilevanti come reato preliminare al riciclaggio di denaro (p. es. corruzione e appropriazione indebita di denaro pubblico). In questo modo la LVP contribuisce indirettamente alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

⁶⁴ Legge del 18 dicembre 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP, RS 196.1)

4. Modifica dei rischi dal 2015

Sebbene i principali rischi legati al riciclaggio di denaro in Svizzera siano rimasti pressoché invariati dal 2015 e siano state adottate misure per mitigarli, in alcuni settori dell'attività finanziaria e in alcune forme di criminalità economica sono emerse nuove minacce, che presentano un rischio aumentato nel periodo in esame o che non sono state considerate nei precedenti rapporti di analisi dei rischi e dalle quali non è quindi possibile trarre conclusioni sul rischio che rappresentano.

Un settore per il quale non è ancora possibile formulare conclusioni è quello del finanziamento legato alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, che non è stato affrontato né nel rapporto NRA 2015 né nei successivi rapporti settoriali. Mentre il GAFI ha rivisto nel 2020 i propri standard in tale ambito e chiede ora espressamente agli Stati membri di effettuare un'analisi del rischio di finanziamento della proliferazione di tali armi, si dovrà valutare la necessità di affrontare questo problema e di condurre uno studio specifico al riguardo. Tale studio esula, tuttavia, dallo scopo del presente rapporto. Un'altra area che non ha potuto essere valutata nel rapporto NRA 2015 riguarda il delitto fiscale qualificato come reato preliminare al riciclaggio di denaro, introdotto solo il 1° gennaio 2016. Questa frode in materia di fiscalità diretta rientra peraltro nella complessa questione dei reati fiscali in genere e quindi sarà il caso di valutare se meriti un'analisi dettagliata, che non è opportuno effettuare nell'ambito del presente rapporto. Tuttavia, come accennato nel numero 3.4, la Svizzera ha adottato varie misure che contribuiscono, tra l'altro, a limitare il rischio di riciclaggio di denaro in questo settore.

I settori con nuovi sviluppi, presentati dettagliatamente qui di seguito, annoverano segnatamente i casinò in linea, il finanziamento del terrorismo e le criptovalute. È difficile quantificare l'entità del rischio di riciclaggio di denaro associato ai casinò in linea. La revoca del loro divieto in Svizzera con la legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro lascia spazio anche all'ipotesi che possano essere utilizzati per il riciclaggio di denaro. Tuttavia, i primi casinò in linea svizzeri hanno avviato la loro attività nell'estate del 2019, per cui è troppo presto per valutare nel periodo in esame il rischio di riciclaggio di denaro ad essi associato. Ciononostante, nel primo paragrafo di questo capitolo viene delineato il quadro legislativo e normativo previsto per limitare tale fenomeno. D'altro canto, l'analisi del rischio di riciclaggio di denaro connesso alle criptovalute e del rischio di finanziamento del terrorismo deve tener conto dei significativi sviluppi intervenuti in entrambi i settori.

4.1. Casinò in linea

Il rapporto NRA 2015 ha classificato come basso il rischio di riciclaggio di denaro associato alle case da gioco, sottolineando che i principali rischi individuati a livello internazionale in questo ambito riguardavano i casinò in linea, che allora erano vietati in Svizzera. La legge federale del 29 settembre 2017⁶⁵ sui giochi in denaro (LGD), che sostituisce le precedenti leggi sulle case da gioco, ha revocato questo divieto permettendo alle 21 case da gioco già in possesso di una concessione terrestre di richiedere, a decorrere dal 1° luglio 2019, la proroga della concessione per lo svolgimento di giochi da casinò in linea.

Autorizzando lo svolgimento di giochi da casinò in linea sul territorio svizzero, il legislatore ha inoltre introdotto degli strumenti legislativi in grado di limitare le minacce che questa nuova forma di transazione finanziaria potrebbe comportare, in particolare in materia di riciclaggio di denaro. La proroga della concessione è concessa dal Consiglio federale dietro parere della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) qualora siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, che corrispondono essenzialmente a quelle che disciplinano il normale rilascio di una concessione. L'articolo 68 LGD disciplina gli obblighi di diligenza particolari per i giochi in

⁶⁵ Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD, RS 935.51)

denaro nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro. La disposizione autorizza la CFCG a fissare gli importi delle poste mensili e delle vincite singole o mensili ritenuti rilevanti e che richiedono l'identificazione dei giocatori. Sulla base di questo articolo, la CFCG ha specificato gli obblighi di diligenza dei casinò in linea e ha modificato, sempre al 1° gennaio 2019, la sua ordinanza sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ORD-CFCG). In particolare, l'articolo 3 ORD-CFCG fissa a 4000 franchi la soglia per l'identificazione e la registrazione del giocatore che nell'arco di 24 ore effettua versamenti sul suo conto giocatore o sul conto di pagamento.

La creazione di un conto giocatore in un casinò in linea consta di vari passaggi. Un conto giocatore provvisorio può essere aperto dall'organizzatore se le informazioni di cui agli articoli 47 capoverso 3, 48 e 52 capoverso 1 dell'ordinanza sui giochi in denaro (OGD)⁶⁶ sono fornite dal giocatore (cognome, nome, data di nascita e indirizzo di domicilio o di dimora in Svizzera, maggiore età, nessun divieto o esclusione dal gioco e infine assenza di indizi concreti che le informazioni fornite non sono conformi alla realtà). La somma totale dei versamenti effettuati dal giocatore non può superare 1 000 franchi e il giocatore non può riscuotere le sue vincite.

Al più tardi un mese dopo l'apertura provvisoria del conto, l'organizzatore è tenuto a verificare l'identità del giocatore conformemente all'articolo 49 OGD. Se il giocatore soddisfa le condizioni di cui all'articolo 47 capoverso 3 OGD, il suo conto giocatore è allora aperto definitivamente. In conformità con gli articoli 49 e 52 capoverso 2 OGD, l'organizzatore deve quindi assicurarsi che il cliente disponga di un solo conto giocatore, ottenere la copia di un documento di identificazione ufficiale e ricontrollare le informazioni fornite al momento della creazione del conto provvisorio.

Non appena il volume delle transazioni supera la soglia dei 4000 franchi prevista dall'articolo 3 ORD-CFCG, l'organizzatore deve identificare l'avente economicamente diritto e registrare il giocatore conformemente agli articoli 7 e 8 ORD-CFCG. Inoltre, ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 OGD, le vincite e gli averi depositati sul conto giocatore possono essere riscossi unicamente tramite trasferimento su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore.

La casa da gioco adempie il suo obbligo di registrare le transazioni nel settore dei giochi in linea raccogliendo i dati previsti all'articolo 39 OCG-DFGP⁶⁷. Questi dati includono i dettagli delle transazioni svolte dal giocatore, ma anche le informazioni sulla sua attività di gioco, incluso il tipo e la versione del gioco, la data e l'ora di inizio e fine della sessione di gioco.

Queste informazioni sono inoltre registrate in un sistema di registrazione dei dati (SRD) situato sul territorio svizzero, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 60 OGD. Secondo l'articolo 61 OGD, tutte le informazioni vi sono conservate per un periodo di cinque anni a partire dal versamento della tassa sulle case da gioco. Questi dati sono anche trasmessi in tempo reale a una banca dati istituita dalla CFCG, che dispone così di uno strumento valido per controllare se le case da gioco rispettano gli obblighi richiesti.

L'implementazione da parte delle case da gioco di allarmi e controlli automatici in relazione alle informazioni registrate nel SRD facilita l'applicazione dell'articolo 15 ORD-CFCG (art. 6 cpv. 2 lett. c LRD) per quanto riguarda l'individuazione di transazioni che comportano un rischio elevato, e limita altresì il rischio di riciclaggio di denaro.

L'articolo 15 capoverso 2 ORD-CFCG precisa i casi che comportano un rischio elevato per i quali le case da gioco devono chiarire le circostanze e lo scopo della transazione finanziaria ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LRD. A tal fine, il conto giocatore può essere temporaneamente bloccato fino all'ottenimento di determinati documenti (ad es. modulo relativo all'avente

⁶⁶ Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD, RS 935.511)

⁶⁷ Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 sulle case da gioco (OCG-DFGP, RS 935.511.1)

economicamente diritto, estratti conto bancari o documenti fiscali).

Infine, anche i casinò in linea, come quelli terrestri, sono tenuti a comunicare a MROS i casi di sospetto di riciclaggio di denaro, conformemente all'articolo 9 LRD.

Le basi legali create dal legislatore contribuiscono a ridurre considerevolmente il rischio di riciclaggio di denaro e consentono di individuare le transazioni sospette. Inoltre, il monitoraggio delle transazioni permette di ricostruire i flussi finanziari in caso di sospetto riciclaggio di denaro.

Al 31 dicembre 2019, quattro case da gioco avevano ottenuto la proroga della concessione, rilasciata tra luglio e ottobre dello stesso anno. Il prodotto lordo dei giochi in linea di queste quattro strutture ammontavano a 23 492 821 franchi alla fine del 2019, una somma modesta rispetto al prodotto lordo dei giochi dei casinò terrestri, che nel 2019 hanno incassato 742 454 645 franchi⁶⁸. Sebbene queste cifre suggeriscano che, per il momento, il rischio di riciclaggio di denaro associato ai casinò in linea sia basso, il fatto che la loro legalizzazione e l'apertura delle loro attività siano avvenute solo di recente impedisce di trarre conclusioni definitive in merito a questo aspetto. La situazione richiederà quindi di essere monitorata con grande attenzione.

4.2. Finanziamento del terrorismo

L'evoluzione del concetto stesso di finanziamento del terrorismo, come sottolineato in precedenza (cfr. il n. 2.4.7 più sopra), indica che tra il 2015 e il 2019 è cresciuto il numero di comunicazioni pervenute a MROS per sospetti di questa natura. Mentre nel periodo 2004–2014 MROS ha ricevuto al riguardo circa 13 comunicazioni all'anno, tra il 2015 e il 2019 le comunicazioni sono state invece 341, con una media di 68,2 all'anno.

Nel 74 per cento dei casi, le relazioni d'affari segnalate per sospetto di finanziamento del terrorismo sono state aperte a nome di persone fisiche, di cui due terzi domiciliati in Svizzera. La maggior parte delle transazioni effettuate da questi soggetti consiste in piccole somme trasferite su conti personali in Paesi a rischio, il che spiega perché i «money transmitter» siano all'origine di circa il 22,5 per cento di tali comunicazioni, contro il 73 per cento delle banche. In alcuni casi, gli importi in gioco sono considerevoli e possono ammontare a diversi milioni. Ciò avviene, ad esempio, quando i conti comunicati appartengono a persone facoltose sospettate di sostenere finanziariamente organizzazioni terroristiche nei loro Paesi d'origine. In un quarto dei casi, le relazioni d'affari segnalate sono state aperte a nome di persone giuridiche, comprese organizzazioni senza scopo di lucro, la cui vulnerabilità in tale ambito era già stata evidenziata nel 2015. In alcuni casi, le relazioni segnalate sono riferite a società operative o società di domicilio.

Sulle 341 comunicazioni di sospetto per presunto finanziamento del terrorismo, pervenute a MROS fra il 2015 e il 2019, 115 sono state inoltrate alle autorità di perseguimento penale (di cui 84 al MPC e 31 ai ministeri pubblici cantonali). Per 55 dei 115 casi inoltrati, le autorità di perseguimento penale hanno aperto un procedimento, di cui 10 hanno avuto come esito un decreto di abbandono. In 28 casi è stato aperto un procedimento, o la comunicazione di sospetto è stata integrata in un procedimento in corso che non aveva però per oggetto il finanziamento del terrorismo o infrazioni al divieto di appartenenza alle organizzazioni «Stato islamico» e «Al-Qaïda». In 10 casi è stato aperto un procedimento per finanziamento del terrorismo o per infrazione alla legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» non-

⁶⁸ CFCG, *Rapporto annuale della Commissione federale delle case da gioco*, 2019, pagg. 20-21, [Commissione federale delle case da gioco: rapporto annuale per l'anno 2019 \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/gov/it/commissioni/commissione-federale-delle-case-da-gioco-rapporto-annuale-per-l'anno-2019)

ché le organizzazioni associate. Sei procedure penali sono state sospese e una comunicazione è ancora in esame. Nei 10 casi in cui è stato aperto un procedimento penale per sospetto di finanziamento del terrorismo o per infrazione al divieto di appartenenza ai gruppi di Al-Qaïda e dello Stato islamico, al momento della comunicazione a MROS la relazione d'affari era chiusa oppure l'importo era pari a 0. In tre di questi casi l'importo era compreso fra 0 e 500 franchi. In un caso la somma ammontava a 4082 franchi, in uno a 12 044 franchi e in uno a 21 699 franchi.

Oltre ai casi sopra citati, con riferimento alle comunicazioni a MROS le autorità di perseguimento penale hanno avviato nel periodo 2015-2019, basandosi su rapporti di polizia e denunce, 92 procedimenti concernenti il sostegno finanziario a un'organizzazione criminale in un contesto globale di terrorismo.

Nelle loro indagini su casi concernenti il finanziamento del terrorismo, le autorità di perseguimento penale sono confrontate a sfide già note e perlopiù simili. Tali sfide riguardano la provenienza del denaro, gli iter di trasferimento, nonché i beneficiari e lo scopo dei pagamenti.

In primo luogo occorre rilevare che in linea di massima per il finanziamento del terrorismo entrano in gioco importi nettamente inferiori rispetto a quelli dei casi di riciclaggio di denaro. In genere gli importi più modesti sono più difficili da individuare e da tracciare, e non suscitano subito il sospetto di essere destinati a strutture criminali. A ciò si aggiunge che di norma il denaro proviene da fonti e proventi legali.

Generalizzando si possono distinguere tre fenomeni attinenti al finanziamento del terrorismo, a cui le autorità svizzere di perseguimento penale sono state confrontate in passato e in particolare nel periodo fra il 2015 e il 2019. Si tratta di trasferimenti di denaro in zone di crisi mediante «money transmitter», reti di sostegno in Svizzera e Stati terzi nonché sistemi di trasferimento informali come le reti Hawala.

Un *primo* fenomeno, che costituisce un tipico esempio su cui si focalizzano le autorità svizzere di perseguimento penale, sono i pagamenti effettuati tramite «money transmitter» in un Paese a rischio (p. es. Turchia, Libano), in cui il denaro è presumibilmente destinato a persone sospettate di essere membri o sostenitori di organizzazioni terroristiche, per esempio, in Siria o in Iraq. I presunti beneficiari dei pagamenti sono per esempio i viaggiatori indotti dalla jihad che dalla Svizzera si recano in zone di guerra. Spesso anche più persone della cerchia di questa persona inviano denaro a beneficiari che si trovano in un Paese a rischio, dove il denaro viene presumibilmente utilizzato anche per consentire ai viaggiatori indotti dalla jihad (e ai loro figli) di fuggire dalla prigionia o per pagare i passatori che permettono loro di varcare la frontiera per passare, per esempio, dalla Siria alla Turchia.

Il versamento di denaro via «money transmitter» è oggetto delle indagini anche riguardo al *secondo* fenomeno. In questi casi i beneficiari sono persone che non si trovano in un Paese a rischio, ma che sono ben inseriti in diversi ambienti facinorosi di stampo islamista o etnonazionalista nel loro Paese di origine o nella comunità della diaspora in Svizzera. È difficile mettere in correlazione il beneficiario di un pagamento e una determinata organizzazione, poiché i contatti con gruppi terroristici sono organizzati tramite reti a trama larga e irregolare. Tuttavia queste persone sono spesso sorvegliate dalle autorità di pubblica sicurezza anche nel loro Paese di origine. In Svizzera sono oggetto di indagini perlopiù diversi pagamenti destinati a una persona sospettata all'estero, effettuati da diverse persone spesso unite da un legame di amicizia e provenienti da ambienti islamisti o etnonazionalisti.

Riguardo al *terzo* fenomeno, le indagini si focalizzano non tanto sui destinatari stessi, quanto sui sistemi di trasferimento, che svolgono un ruolo essenziale nell'occultamento dei beneficiari della transazione o dello scopo di utilizzazione del denaro. A questo riguardo le indagini penali svolte nell'ambito del terrorismo hanno condotto all'identificazione di persone o reti, che fanno presumibilmente parte di sistemi di trasferimento informali transnazionali, come per esempio le cosiddette reti Hawala. Con queste reti una persona nel Paese X (P_x) trasmette a un cosiddetto hawaladar (fornitore di servizi Hawala) nel Paese X (H_x) l'importo che vuole trasferire a

una persona nel Paese Y (P_y). Inoltre P_x comunica a H_x una parola d'ordine che ha fissato. H_x contatta in seguito un hawaladar di sua fiducia nel Paese Y (H_y) e lo mette al corrente della parola d'ordine concordata con P_x . H_y paga quindi l'importo a P_y , dopo che P_y gli ha comunicato la parola d'ordine, che P_x aveva trasmesso anche a P_y . In questo modo non è stato versato denaro né fra P_x e P_y e neanche fra H_x e H_y ; ma adesso H_y ha un credito aperto presso H_x , ed entrambi hanno incassato una commissione per i loro servizi.




Grafico: analisi criminale PGF

In linea di principio queste prestazioni di servizi Hawala non sono illegali, a condizione che l'attività dell'intermediazione finanziaria sia dichiarata. I pagamenti che sono effettuati mediante le reti informali sono quasi impossibili da tracciare. Le reti, o parti delle stesse, sono individuate dalle autorità di perseguimento penale solo quando per esempio è possibile accedere alla corrispondenza privata di una persona con persone appartenenti a tali reti. Gli intermediari finanziari informali non svolgono un ruolo solo nel sistema Hawala, ma anche in altre transazioni, che altrimenti rimangono nell'ambito dei canali finanziari ufficiali. In questi casi gli intermediari servono a occultare l'obiettivo o lo scopo di utilizzazione di un pagamento. Diverse reti sono interconnesse l'una all'altra a tal punto da rendere impossibile il rintracciamento di un pagamento.

Bisogna inoltre rilevare che nelle indagini sul terrorismo non condotte in primo luogo a causa del sospetto di finanziamento del terrorismo, le autorità di perseguimento penale spesso si imbattono in indizi di raccolte di donazioni effettuate perlopiù nella cerchia ristretta di una persona, e si presume che tali donazioni siano destinate a reti terroristiche. In genere si tratta di piccoli importi, spesso raccolti in contanti. Ai donatori si fa anche credere che con i loro pagamenti adempiono a un obbligo religioso. Ciò permette a chi raccoglie le donazioni di acquisire denaro da persone che non accettano gli atti e le strutture terroristici e che credono veramente di fare del bene con le loro offerte. D'altro canto il rimando alle norme religiose serve a mascherare lo scopo di utilizzazione del denaro e rende più difficile alle autorità di perseguimento

penale di esporre un pagamento come un atto illecito. Gli importi raccolti in contanti passano per diversi snodi che rendono più difficile il perseguimento. Nei forum chat gli investigatori scoprono inoltre richieste di donazioni inoltrate, che hanno origine nell'ambiente vicino alla stessa organizzazione terroristica. Per esempio alcune persone oggetto di un procedimento penale nell'ambito del terrorismo hanno diffuso una richiesta di donazione per le donne dello Stato islamico internate in un campo di prigionia siriano. Queste richieste di donazione contengono anche informazioni su come fare una donazione a un'organizzazione terroristica in tutta discrezione (p.es. evitando termini arabi o islamici), ossia senza suscitare il sospetto delle divisioni di compliance dei fornitori di servizi finanziari o delle autorità di perseguimento penale.

In tutti i predetti fenomeni una delle principali sfide consiste nel dimostrare che un pagamento sia realmente destinato a organizzazioni terroristiche o a persone membri di organizzazioni terroristiche sul posto. A questo proposito diventa molto difficile rilevare prove utilizzabili in tribunale nel Paese stesso di destinazione di un pagamento («battlefield evidence»). Inoltre nei Paesi a rischio le autorità giudiziarie sono spesso poco cooperative riguardo alle domande di assistenza giudiziaria. Occorre anche menzionare che in molti casi è difficile provare che una persona che effettua un pagamento o una donazione in Svizzera sia a conoscenza del fatto che il pagamento di denaro sia destinato a un'organizzazione terroristica, in particolare quando una persona può rendere credibile di avere fatto un'offerta per adempiere un obbligo religioso o a fini umanitari. In questo caso è quasi impossibile dimostrare che la persona sapesse che il denaro fosse destinato a un'organizzazione terroristica. Una sfida ulteriore è costituita dalle strutture complesse o ibride delle organizzazioni beneficiarie. Anche quando un'organizzazione beneficiaria può essere chiaramente identificata è difficile dimostrare che l'organizzazione stessa o alcuni dei suoi membri sostengano attività terroristiche.

Sebbene il Consiglio federale sia recentemente giunto alla conclusione che l'articolo 260^{quinquies} CP non necessita di revisione, questa disposizione resta di difficile applicazione, soprattutto quando si tratta di dimostrare l'intenzione. La recente adozione degli articoli 260^{ter} e 260^{sexies} CP come pure dell'articolo 74 LAIn⁶⁹, che costituiscono le principali disposizioni applicabili in materia di finanziamento del terrorismo, dovrebbe comunque contribuire a migliorare la situazione e facilitare il lavoro delle autorità di perseguimento penale.

Pertanto emerge che, di norma, le reti personali hanno un certo peso nel finanziamento del terrorismo. Queste reti sfruttano anche i canali di trasferimento ufficiali, ma spesso agiscono in parte o interamente al di fuori delle infrastrutture finanziarie ufficiali. Ne consegue che per le indagini nel settore del finanziamento del terrorismo e per l'individuazione di possibili pagamenti illegali non sono determinanti quelle leggi che si prefiggono specificamente la lotta ai reati finanziari, bensì quelle che in generale sanzionano le organizzazioni terroristiche e il loro patrocinio. Solo indagando nella cerchia di una persona contro cui, per esempio, si fanno accertamenti dovuti ad attività di propaganda per le organizzazioni vietate dello Stato islamico o di Al-Qaïda, le autorità di perseguimento penale si imbattono in pagamenti sospetti, operazioni di raccolta o persone che fanno presumibilmente parte di reti di trasferimento informali. Le indagini sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo dovrebbero essere incentrate su queste reti. In questo ambito la cooperazione internazionale delle autorità ha un'importanza preponderante in quanto di norma queste reti hanno collegamenti transnazionali. In linea di principio le autorità di perseguimento penale sono poco informate sulle strutture di questo genere e non si sa fino a che punto questi sistemi siano diffusi in Svizzera.

4.3. Le criptovalute

È difficile valutare se la considerevole minaccia costituita dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo associati alle criptovalute e ai VASP, come anche le vulnerabilità della

⁶⁹ Per maggiori ragguagli in merito si veda il precedente n. 3.5.

Svizzera a tale riguardo, siano cambiate dopo la pubblicazione del rapporto settoriale a loro dedicato. Sono peraltro emersi nuovi fattori di rischio legati al costante sviluppo tecnologico che caratterizza questo settore di attività e alla crescente popolarità di questo metodo di pagamento.

Secondo la valutazione del GAFI⁷⁰, gli «stablecoin», che dal 2018 hanno fatto registrare un fiorente sviluppo, presentano rischi simili a quelli associati ad altre criptovalute, in quanto sono parimenti caratterizzati dall'anonimato e si prestano anche a transazioni «peer-to-peer» tra «custody wallet», ovvero prestatori non registrati e non assoggettati a vigilanza. Inoltre, dato che gli «stablecoin» favoriscono l'innovazione e l'efficienza finanziaria e migliorano l'inclusione finanziaria riducendo il rischio associato alla volatilità del loro corso, potrebbero essere adottati in massa su scala globale, specialmente se sponsorizzati da grandi aziende tecnologiche, di telecomunicazione o finanziarie, il che rappresenta un fattore di rischio significativo.

Gli ultimi anni sono stati anche caratterizzati dallo sviluppo di nuovi modelli commerciali decentrati che fanno uso di criptovalute, rispetto ai quali è tuttavia più difficile determinare la tradizionale attribuzione delle responsabilità di intermediario finanziario. Anziché essere affidate a un singolo prestatore di servizi finanziari, le loro applicazioni sono gestite in modo decentrato mediante sistemi di tecnologia di registro distribuito (TRD) ad accesso aperto che imitano servizi noti sui mercati finanziari, ad esempio il deposito, lo scambio e la negoziazione di beni digitali sotto forma di token. Con tali modelli, è generalmente difficile identificare un operatore. Inoltre, alcune attività sono suddivise in molte componenti, il che rende ancora più difficile classificare nel suo insieme il servizio soggetto ad autorizzazione.

Inoltre, queste innovazioni tecnologiche intervengono in un contesto generale caratterizzato da un'eccezionale crescita della circolazione di criptovalute. Secondo le stime di alcuni operatori del settore, il volume giornaliero di scambi di criptovalute a livello globale, che nel dicembre 2018 si attestava a circa dieci miliardi di dollari, è aumentato da cinque a dieci volte in un anno⁷¹, mentre una delle maggiori piattaforme di scambio di criptovalute a livello globale ha visto il numero dei relativi clienti crescere di cinque milioni tra il 2019 e il 2020⁷². Alcuni studi stimano che le cinquanta società più grandi di questo gruppo rappresentino circa il 20 per cento della capitalizzazione di mercato del settore globale delle criptovalute⁷³. Questi sviluppi sono evidenti anche in Svizzera. La crescita del settore delle criptovalute, che tra l'altro costituisce la «Crypto Valley» svizzera, è, ad esempio, dimostrata dall'aumento sia del numero di VASP affiliati a OAD, che è passato da due a 82 in tre anni, sia del numero di banche assoggettate alla vigilanza della FINMA che ora offrono anche servizi in criptovalute, le quali sono passate da zero nel 2018 ad attualmente sei.

Caratterizzate da tali innovazioni tecnologiche e da una crescente popolarità, le criptovalute potrebbero quindi anche offrire nuove opportunità ai criminali che intendono utilizzarle per riciclare i loro beni illeciti o per finanziare operazioni od organizzazioni terroristiche. Numerosi studi condotti da aziende del settore ritengono che siano in crescita l'importo dei valori patrimoniali e il numero di transazioni a sfondo criminale⁷⁴. Il GAFI richiama l'attenzione sui nuovi rischi che emergono in relazione alle criptovalute e raccomanda di esaminarli con attenzione⁷⁵.

⁷⁰ GAFI, *Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins*, giugno 2020, pagg. 7-9, [VIRTUAL ASSETS – DRAFT FATF REPORT TO G20 ON SO-CALLED STABLECOINS \(fatf-gafi.org\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfpublications/documents/202006-report-to-the-g20-finance-ministers-and-central-bank-governors-on-so-called-stablecoins)

⁷¹ CoinMarketCap, *Total Market Capitalization and 24h Volume*, <https://coinmarketcap.com/charts/> (17.08.2020)

⁷² DI SALVO Mathew, *Crypto exchange Coinbase discloses how many users it has*, 26.7.2020, <https://decrypt.co/36762/coinbase-client-base-up-again-to-35-million-report>

⁷³ Fintechnews Switzerland, *New Top 50 Crypto Valley Swiss Blockchain List - the Largest and Most Important Companies*, 24.1.2019, https://fintechnews.ch/blockchain_bitcoin/new-crypto-valley-top-50-swiss-blockchain-companies/24878/

⁷⁴ Chainalysis, *The 2020 State Of Crypto Crime*, gennaio 2020, pag. 5, [257 - 001 Appendix A - 2020-Crypto-Crime-Report Chainalysis.pdf \(gov.bc.ca\)](https://www.chainalysis.com/pdfs/SOCC-2020-Appendix-A-2020-Crypto-Crime-Report-Chainalysis.pdf); MCGUIRE Michael, *Into the Web of Profit. Understanding the Growth of the Cybercrime Economy*, s.l., Bromium Inc., aprile 2018, pagg. 26-27, [Microsoft Word - Into the Web of Profit FINAL \(bromium.com\)](https://www.bromium.com/into-the-web-of-profit-final)

⁷⁵ GAFI, *Lignes directrices de l'approche fondée sur les risques appliquée aux actifs virtuels et aux prestataires de services liés aux actifs virtuels*, giugno 2019, [Lignes-Directrices-PSAV.pdf \(fatf-gafi.org\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfpublications/documents/201906-lignes-directrices-psav.pdf)

In un recente rapporto, lo stesso GAFI invita inoltre gli Stati membri a migliorare l'attuazione dello standard che esso ha definito in tale ambito⁷⁶. Il Regno Unito, invece, ritiene che sul proprio territorio il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo legato alle criptovalute sia aumentato tra il 2017 e il 2020⁷⁷, mentre in diversi Paesi le Financial Intelligence Units (FIU) rilevano un aumento del numero di comunicazioni di sospetto relative alle criptovalute⁷⁸ e il 20 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato proposte legislative volte a rafforzare le norme UE in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel settore delle criptovalute⁷⁹.

Anche in Svizzera, MROS ha osservato un aumento delle comunicazioni concernenti le criptovalute. Tali comunicazioni provengono sia da VASP domiciliati in Svizzera che da intermediari finanziari tradizionali, i cui sospetti sono sempre più spesso alimentati da transazioni o relazioni d'affari legate a criptovalute. Tuttavia, va rilevato che solo un piccolo numero di VASP registrati in Svizzera invia comunicazioni di sospetto, per cui è difficile valutare in che misura l'aumento delle comunicazioni rispecchi l'evoluzione reale dei rischi. Per quanto riguarda il volume di scambi tra valute fiat e criptovalute nonché l'esatta portata dei flussi finanziari in criptovalute a livello internazionale, non sono attualmente disponibili dati statistici affidabili. Si ignora parimenti quanto denaro destinato all'acquisto di criptovalute esca dalla piazza finanziaria svizzera o quanto denaro vi venga immesso attraverso la loro vendita.

Per mitigare questo rischio, che si presume significativo ma che è difficile quantificare con precisione, il 1° agosto 2021⁸⁰ è entrata in vigore un'ordinanza legislativa che tiene conto del rischio associato ai sistemi decentralizzati e modifica di conseguenza i criteri di assoggettamento alla LRD. In effetti, considerato che lo sviluppo di nuovi modelli commerciali che utilizzano criptovalute rende sempre più arduo identificare le istituzioni o le persone che hanno la facoltà di disporre dei beni messi in campo e rischia di creare una disparità di trattamento tra tali soggetti, sembra che non sia più adeguato considerare la facoltà di disporre come unico criterio decisivo per distinguere i prestatori di servizi finanziari assoggettati alla LRD da quelli che non lo sono. Pertanto, al fine di determinare se tali servizi debbano essere assoggettati alla LRD, si sta ora verificando se essi consentano il trasferimento di valute virtuali nell'ambito di una relazione d'affari duratura. La soluzione proposta tiene conto degli accresciuti rischi di riciclaggio di denaro in questo settore e permette di definire la prassi in modo più chiaro e sicuro rispetto al passato⁸¹ e si avvicina inoltre maggiormente alla soluzione prevista dal diritto europeo, che assoggetta alle norme antiriciclaggio i servizi che consentono di attivare i pagamenti, indipendentemente dalla facoltà di disporre.

Nonostante l'entrata in vigore dell'ordinanza il 1° agosto 2021, la crescente esposizione economica e politica della Svizzera in materia di criptovalute, il rapido sviluppo del settore e le difficoltà di valutazione dei rischi ad esso associati richiedono un attento monitoraggio della situazione e potrebbero rendere necessario un aggiornamento del rapporto settoriale dedicato alle criptovalute.

⁷⁶ GAFI, *Second 12-Month Review of Revised FATF Standards – Virtual Assets and VASPs*, luglio 2021, [Documents - Groupe d'Action Financière \(GAFI\) \(fatf-gafi.org\)](#)

⁷⁷ HM Treasury et Home Office, *National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2020*, pag. 70 seg.

⁷⁸ FIU The Netherlands, *Annual report 2018*, maggio 2019, pag. 18, [FIU-the Netherlands Annual Review 2019 \(fiu-nederland.nl\)](#); TRACFIN, *Rapport annuel d'activité*, 2019, pag. 26; FIU Germany, *Annual report 2019*, pagg. 46-47, [Zoll online - Jahresberichte](#)

⁷⁹ Commissione europea, «[Sconfiggere la criminalità finanziaria \(europa.eu\)](#)», 20.7.2021

⁸⁰ Cfr. legge federale del 25 settembre 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (FF 2020 6855); ordinanza del 18 giugno 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (RU 2021 400).

⁸¹ DFF, *Ordinanza del Consiglio federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito. Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione*, pag. 15, n. 4.5 relativo all'art. 4 cpv. 1 lett. b ORD, <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/67156.pdf>

5. Conclusioni

È importante sottolineare che, dalla pubblicazione del rapporto NRA 2015, il rischio di riciclaggio di denaro che caratterizza la Svizzera non è sostanzialmente cambiato. Essendo una piazza finanziaria fortemente internazionalizzata, la Svizzera resta esposta soprattutto al rischio di riciclaggio di valori patrimoniali provenienti da reati preliminari commessi all'estero. A tal proposito, l'impatto sulla Svizzera dei grandi casi internazionali di riciclaggio di denaro, pur modificando in parte la misura del rischio stimato sulla base delle comunicazioni di sospetto pervenute a MROS, tende piuttosto a confermare le conclusioni del rapporto NRA 2015: questi casi sottolineano l'importanza del rischio legato alla corruzione estera, la complessità dei presunti casi di riciclaggio di denaro con cui devono confrontarsi le autorità preposte alla loro repressione, le ingenti somme in gioco e la vulnerabilità degli intermediari finanziari maggiormente coinvolti in attività finanziarie internazionali.

Tuttavia, malgrado la continuità che emerge dal confronto tra il rischio osservato negli ultimi anni e quello stimato nel 2015, sono percepibili cambiamenti in tre settori: casinò in linea, finanziamento del terrorismo e criptovalute. La recente legalizzazione dei casinò in linea e l'apertura dei primi di essi nel 2019 potrebbero comportare l'insorgere di un rischio che non è ancora possibile valutare con precisione, mentre il rapido sviluppo del settore delle criptovalute potrebbe accompagnarsi a un parallelo aumento del rischio di riciclaggio. Per quanto riguarda il finanziamento del terrorismo, l'unico sviluppo significativo osservato consiste nel fatto di prendere in considerazione il finanziamento di singoli terroristi e viaggiatori di matrice jihadista, un fenomeno che è oggetto di adeguato e puntuale monitoraggio da parte delle autorità svizzere. Peraltro, alcuni settori come quello del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei reati fiscali preliminari al riciclaggio di denaro non sono stati ancora oggetto di una valutazione dei rischi ad essi associati.

Come illustrato nel terzo capitolo, a partire dal 2015 l'arsenale regolamentare e normativo svizzero volto a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è stato migliorato, in particolare attraverso la revisione di diverse leggi, al fine di colmare le lacune e i punti deboli individuati. Il Consiglio federale ha sottolineato tra l'altro nell'ultimo rapporto strategico sulla politica del mercato finanziario svizzero di dicembre 2020 che le autorità svizzere continueranno ad attribuire grande importanza a un dispositivo efficace di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed esamineranno regolarmente le possibilità per ottimizzarlo.

Allegato: Tabella sinottica delle raccomandazioni formulate nei rapporti di analisi dei rischi pubblicati a partire dal 2015 e delle conseguenti modifiche al sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Rapporto	Raccomandazioni o altre proposte di miglioramento	Attuazione	Breve descrizione delle modalità di attuazione	Legge modificata
Rapporto NRA 2015	Intensificazione del dialogo con il settore privato	Raccomandazione attuata	- Creazione da parte del GCRF di un gruppo di contatto con il settore privato, la cui prima seduta si è tenuta il 27.11.2015; - sensibilizzazione da parte di MROS e FINMA; - creazione di un PPP come previsto dalla strategia di MROS.	
	Raccolta di dati ed elaborazione di statistiche di portata nazionale da parte del MPC	Raccomandazione attuata	Il MPC ha sviluppato una piattaforma informatica e un modulo per la raccolta dei dati statistici che è a disposizione di tutti i pubblici ministeri cantonali. Questa piattaforma consente di raccogliere statistiche complete e dettagliate su indagini, procedimenti e condanne nonché su beni sequestrati o confiscati, ma anche sulle domande di assistenza giudiziaria internazionale. Le statistiche del MCP sull'assistenza giudiziaria sono state armonizzate anche con quelle dell'UFG.	
	Sistematizzazione delle statistiche da parte dei vari attori impegnati nella lotta contro il riciclaggio di denaro e trasmissione di queste statistiche a MROS	In fase di realizzazione	L'introduzione nel 2020 di un sistema di comunicazione informatizzato da parte di MROS consente di ottenere progressi nell'elaborazione statistica delle informazioni ricevute. Tuttavia, non tutti gli attori svizzeri impegnati nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo inviano le informazioni indicate dalla raccomandazione. MROS è in contatto con gli stessi per migliorare la trasmissione di queste informazioni.	
	Prosecuzione delle analisi dei rischi	Raccomandazione attuata	Pubblicazione di diversi rapporti tematici di analisi dei rischi.	
	Accelerazione della prevista introduzione di un registro fondiario nazionale, accessibile a tutte le autorità coinvolte nella lotta contro il riciclaggio di denaro, che consenta di identificare le persone e le società proprietarie di immobili in Svizzera	In corso di parziale attuazione	La consultazione degli Uffici in merito al progetto di modifica dell'ORF si è conclusa l'1.2.2021. Il testo, che sarà prossimamente sottoposto all'esame del Parlamento, prevede l'identificazione dei proprietari di immobili solo attraverso il numero AVS, il che esclude i proprietari stranieri e le società proprietarie.	ORF (RS 211.432.1)
	Rafforzamento dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni, in particolare dotandola di risorse aggiuntive	Raccomandazione attuata	Aumento del personale, a più riprese, a partire dal 2015.	
	Rapida attuazione delle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze, nell'ambito della strategia del Consiglio federale sui depositi franchi doganali	Raccomandazione attuata	- Definizione da parte dell'AFD di una strategia per il futuro dei depositi franchi doganali e dei DDA che includa la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; - revisione di tutte le autorizzazioni d'esercizio di depositi franchi doganali e DDA;	

			<ul style="list-style-type: none"> - revisione degli standard minimi per la tenuta degli inventari delle merci in deposito, che ora includono il nome e l'indirizzo dei proprietari; - aumento della frequenza dei controlli sulle merci in deposito, con misure amministrative nei confronti degli operatori inadempienti; - miglioramento dell'accesso alle informazioni grazie a una migliore gestione informatica degli inventari; - modifica della legge sulle dogane (LD, RS 631.0) e dell'ordinanza sulle dogane (OD, RS 631.01). 	
	Modifica del CO in materia di regole contabili per le società operanti nel campo dell'estrazione di materie prime al fine di aumentare la trasparenza in questo settore e impegno internazionale volto a estendere tali regole a tutto il settore del commercio delle materie prime	Raccomandazione parzialmente attuata	Il 19.6.2020 il Parlamento ha adottato una modifica del CO che impone alle imprese svizzere operanti nel campo dell'estrazione di materie prime di pubblicare i pagamenti che erogano ai Governi o alle autorità e alle imprese pubbliche dei Paesi in cui operano. Questa misura, entrata in vigore l'1.1.2021, è anche accompagnata da una delega al Consiglio federale, che può decidere di estendere la misura a tutto il settore del commercio di materie prime. Il Consiglio federale potrà così applicarla nell'ambito di una procedura armonizzata a livello internazionale.	CO (RS 220)
Rapporto sui rischi nell'ambito del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo per mezzo di NPO	Estensione dell'obbligo d'iscrizione delle associazioni nel registro di commercio e introduzione dell'obbligo di tenere un elenco aggiornato dei soci per le associazioni iscritte nel registro di commercio	Raccomandazione attuata	A seguito della modifica della LRD adottata dal Parlamento il 19.3.2021, anche il CC è stato modificato e prevede ora l'obbligo di iscrizione nel registro di commercio per qualsiasi associazione la cui attività principale consiste nella raccolta o nella distribuzione di fondi all'estero. Questa modifica richiede anche che tali associazioni tengano un elenco aggiornato dei loro soci.	Art. 61, 61a e 69 CC (RS 210)
	Sensibilizzazione del settore delle NPO, segnatamente attraverso la pubblicazione di un promemoria ad hoc da parte del GCRF	Raccomandazione parzialmente attuata	Sebbene il GCRF non abbia ancora pubblicato il promemoria di sensibilizzazione delle NPO, come raccomandato nel rapporto, il DFF ha sensibilizzato le due agenzie governative attive nel settore del finanziamento e nel sostegno organizzativo alle NPO, ossia DSC e SECO, sui rischi individuati in questo settore, affinché ne tengano conto nelle loro attività, in particolare nei controlli approfonditi che esercitano sull'attività delle NPO da loro sostenute.	
Rischi di riciclaggio di denaro associati alle persone giuridiche	Assoggettamento alla LRD delle attività di consulenza fornite da avvocati, notai e fiduciari alla costituzione di società di domicilio e di trust e sanzioni previste in caso di inadempienza	Proposta esaminata ma respinta in fase parlamentare	Benché prevista dal progetto di revisione della LRD volto ad adeguare la legislazione svizzera tenendo conto della valutazione tra pari sulla Svizzera da parte del GAFI. la proposta di assoggettare le attività legate alla costituzione e all'amministrazione di imprese da parte di avvocati, notai, fiduciari e altri professionisti del settore della consulenza finanziaria è stata respinta dal Parlamento.	

	Introduzione di un diritto delle autorità coinvolte nella lotta contro il riciclaggio di denaro di richiedere informazioni ad avvocati, notai e fiduciari in merito alle loro attività di consulenza in relazione alla costituzione di società	Proposta respinta in fase parlamentare	Cfr. sopra	
	Introduzione di sanzioni penali per le violazioni dell'obbligo di tenere un elenco completo e aggiornato dei detentori del controllo e degli aventi economicamente diritto delle società	Proposta accolta e attuata	Questa disposizione è stata introdotta con l'adozione, nel 2019, della legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.	Art. 790a cpv. 1–5 CO; art. 327a CP
	Introduzione di sanzioni penali per i titolari di azioni al portatore che non annunciano i loro titoli alla società	Proposta accolta e attuata	Questa disposizione è stata introdotta con l'adozione, nel 2019, della legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.	Art. 327 CP
	Accesso diretto di tutte le autorità agli elenchi degli azionisti delle società	Proposta considerata e respinta	La proposta è stata esaminata nel contesto del progetto di legge sull'attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, ma si è ritenuto che le disposizioni giuridiche vigenti garantissero già la trasparenza necessaria.	
	Introduzione del diritto di MROS di richiedere informazioni agli intermediari finanziari a seguito di richieste di informazioni provenienti da suoi omologhi esteri	Proposta accolta e implementata	Questa nuova prerogativa di MROS è stata introdotta nella LRD il 25.9.2020 ed è entrata in vigore l'1.7.2021.	Art. 11a cpv. 2 ^{bis} LRD
Rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo mediante cripto-attività e «crowdfunding» ⁸²	Impegno della Svizzera in seno al GAFI per un'armonizzazione internazionale delle normative imposte alle società operanti nel settore del commercio e delle transazioni in criptovaluta	Raccomandazione attuata	Impegno promosso attivamente dalla delegazione svizzera in seno al GAFI nell'ambito del gruppo di lavoro <i>Policy and Development Group</i>	
	Valutazione della necessità di assoggettare alla LRD le piattaforme elettroniche specializzate nella raccolta di fondi a favore di terzi	Raccomandazione attuata	È stata vagliata la possibilità di assoggettare alla LRD le piattaforme elettroniche specializzate nella raccolta di fondi a favore di terzi e si è giunti alla conclusione che il numero di tali piattaforme in Svizzera e il loro fatturato non siano sufficienti a giustificare tale obbligo.	

⁸² La maggior parte delle raccomandazioni formulate sulla base dell'analisi dei rischi pubblicata in questo rapporto sono riportate nel rapporto del Consiglio federale del 14.12.2018 concernenti le basi giuridiche per le tecnologie di registro distribuito e blockchain in Svizzera («Bases juridiques pour la distributed ledger technology et la blockchain en Suisse. Etat des lieux avec un accent sur le secteur financier»). Nella presente tabella abbiamo incluso le raccomandazioni e altre proposte di miglioramento in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro contenute in tale rapporto.

	Menzione esplicita nella legge del fatto che l'emissione di valute virtuali assimilabili a mezzi di pagamento debba essere assoggettata alla LRD	Raccomandazione parzialmente attuata	Questa menzione non è stata recepita nella legge, ma la FINMA l'ha inserita nella sua Comunicazione sulla vigilanza 02/2019 «Il traffico dei pagamenti nella blockchain», che è vincolante per gli intermediari finanziari.	
	Menzione esplicita nella legge della prassi della FINMA, secondo cui le piattaforme di negoziazione decentralizzate provviste della facoltà di disporre di valori patrimoniali di terzi debbano essere assoggettate alla LRD	Raccomandazione attuata	L'ordinanza sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, adottata il 18.6.2021 ed entrata in vigore l'1.8.2021, modifica l'ORD inserendovi questa esplicita menzione. Questa ordinanza assoggetta alla LRD non solo le piattaforme di negoziazione decentralizzate dotate di facoltà di disporre, ma anche quelle che, pur non avendo tale facoltà, consentono il trasferimento di valute virtuali a terzi, purché intrattengano un rapporto d'affari duraturo con la controparte.	Art. 4 cpv. 1 lett. b ORD, in fase di progetto
Corruzione come reato preliminare al riciclaggio di denaro	Modifica del CO in materia di regole contabili per le società operanti nel campo dell'estrazione di materie prime al fine di aumentare la trasparenza in questo settore e impegno internazionale volto a estendere tali regole a tutto il settore del commercio delle materie prime	Proposta parzialmente attuata	Cfr. sopra.	
	Introduzione del diritto di MROS di richiedere informazioni agli intermediari finanziari a seguito di richieste di informazioni provenienti da suoi omologhi esteri	Proposta accolta e attuata	Cfr. sopra.	
	Assoggettamento alla LRD delle attività di consulenza fornite da avvocati, notai e fiduciari alla costituzione di società di domicilio e di trust e sanzioni previste in caso di inadempienza	Proposta respinta	Cfr. sopra.	
Vigilanza sulle attività commerciali nel settore delle materie prime nell'ottica del riciclaggio di denaro	Attuazione da parte del settore privato di iniziative giuridicamente non vincolanti intese a lottare contro la corruzione	In corso di attuazione	Il 15.1.2020 il Consiglio federale ha adottato il piano d'azione Responsabilità sociale d'impresa (RSI) 2020-2023 riveduto, confermando così il suo impegno per una condotta aziendale responsabile, anche riguardo alla lotta contro la corruzione.	
	Sviluppo e adozione di linee guida settoriali relative agli obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro	In corso di attuazione	Nel 2020, la SFI-DFF ha definito un processo e un calendario con l'associazione mantello dei commercianti di materie prime in vista dell'elaborazione delle linee guida precedentemente citate.	
	Valutazione della portata dell'obbligo di comunicare i sospetti	In corso di attuazione	Nell'autunno 2020 il GCRF ha deciso di attendere l'esito dei dibattiti parlamentari relativi a una definizione di «sospetto fondato» che giustifichi una segnalazione a MROS ai sensi	

			dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, al fine di valutare la necessità di estendere l'obbligo di comunicazione dei commercianti.	
	Impegno a livello internazionale a favore di un criterio che consideri a rischio accresciuto le relazioni d'affari intraprese con aziende statali (SOE) e con società che intrattengono a loro volta relazioni d'affari con delle SOE	In corso di attuazione	La Svizzera ha avviato un dialogo con altre importanti piazze che commerciano in materie prime al fine di considerare lo sviluppo di un nuovo approccio comune basato sulla conoscenza dei rischi di corruzione e di riciclaggio di denaro in questo settore, in modo da mitigarli.	
	Miglioramenti del dispositivo di lotta contro la corruzione tenendo conto delle raccomandazioni dell'OCSE in materia	Parzialmente attuata	Dal rapporto di valutazione della Svizzera da parte dell'OCSE relativamente all'attuazione della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione emerge che la Svizzera ha attuato 11 raccomandazioni integralmente, 18 parzialmente e non ne ha attuato 17.	
Truffa e «phishing» ai fini di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati come reato preliminare al riciclaggio di denaro	Miglioramento delle statistiche criminali riguardanti le truffe	In corso di attuazione	I fenomeni della cybercriminalità, comprese le truffe «digitali», sono specificati in dettaglio nella Statistica criminale di polizia 2020. https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/cataloghi-banche-dati/pubblicazioni.assetdetail.16464403.html	
	Prosecuzione dell'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica	Raccomandazione attuata; in fase di realizzazione	I siti Internet promossi dalle autorità di polizia cantonali e federali, creati molto prima della pubblicazione del rapporto, hanno intensificato negli ultimi due anni gli avvertimenti contro le truffe e le truffe su Internet. Si veda per esempio il sito web Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC – Prevenzione Svizzera della Criminalità (skppsc.ch/it)), promosso dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, o quello di fedpol, in particolare: Pagina iniziale NCSC (admin.ch) .	

Bibliografia

AFD, *Fatti e cifre 2021 dell'AFD*, [Fatti e cifre AFD 2021 IT versione web.pdf](#)

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, (FF 2020 6945), [Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata \(admin.ch\)](#)

Associazione svizzera dei banchieri, *Baromètre bancaire 2019. L'évolution conjoncturelle des banques en Suisse*, settembre 2020, [ASB Baromètre bancaire 2019 FR.pdf \(swissbanking.ch\)](#)

Associazione svizzera dei banchieri, *Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20)*, 2020, [ASB Convenzione CDB 2020 IT.pdf \(swissbanking.ch\)](#)

Banca nazionale svizzera, *Le banche in Svizzera*, 2019, [Banca nazionale svizzera \(BNS\) - Le banche in Svizzera \(snb.ch\)](#)

Cellule de renseignement financier du Grand-Duché de Luxembourg, *Rapport annuel 2019*, [Rapport d'activité 2019 \(public.lu\)](#)

Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario), FF 2017 6753, <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/2365/it>

Chainalysis, *The 2020 State Of Crypto Crime*, gennaio 2020, pag. 5, [257 - 001 Appendix A - 2020-Crypto-Crime-Report Chainanalysis.pdf \(cullencommission.ca\)](#)

Codice civile (CC, RS 210), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it

Codice penale (CP, RS 311.0), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it

CoinMarketCap, *Total Market Capitalization and 24h Volume*, <https://coinmarketcap.com/charts/>

CFCG, *Rapporto annuale della Commissione federale delle case da gioco*, 2019, [Commissione federale delle case da gioco: rapporto annuale per l'anno 2019 \(admin.ch\)](#)

Consiglio federale, *messaggio del 16 aprile 2014 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario)*, FF 2014 3059, [Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero \(Atti dello stato civile e registro fondiario\) \(admin.ch\)](#)

Consiglio federale, *messaggio del 14 settembre 2018 concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con il relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata*, FF 2018 5439, [Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con il relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata](#)

Consiglio federale, *Bases juridiques pour la distributed ledger technology et la blockchain en Suisse. Etat des lieux avec un accent sur le secteur financier*, 14.12.2018, [Bases juridiques pour la distributed ledger technology et la blockchain en Suisse - État des lieux avec un accent sur le secteur financier \(admin.ch\)](#)

Consiglio federale, *Supervision des activités de négoce de matières premières sous l'angle du blanchiment. Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 17.4204 Seydoux-Christe du 14.12.2017*, 26.2.2020, [Supervision des activités de négoce de matières premières sous l'angle du blanchiment - Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 17.4204 Seydoux-Christe du 14.12.2017 \(parlament.ch\)](#)

Consiglio federale, *Registro fondiario: ricerca di fondi su scala nazionale grazie al numero AVS*, 14.10.2020, [Registro fondiario: ricerca di fondo su scala nazionale grazie al numero AVS \(admin.ch\)](#)

Controllo federale delle finanze, *Depositi franchi doganali e depositi doganali aperti: autorizzazioni e attività di controllo*, numero della verifica 12490, aprile 2014, [Ports francs et entrepôts douaniers ouverts - Evaluation des autorisations et des activités de contrôle \(admin.ch\)](#)

Controllo federale delle finanze, *Attività di vigilanza presso i depositi franchi doganali e i depositi doganali aperti - Amministrazione federale delle dogane*, numero della verifica 17458, luglio 2019, [Suivi de l'évaluation des activités de surveillance auprès des ports francs et entrepôts douaniers ouverts - Administration fédérale des douanes](#)

Controllo federale delle finanze, *Efficacia del controllo dei metalli preziosi - Amministrazione federale delle dogane*, numero della verifica 19476, giugno 2020, [Efficacité du contrôle des métaux précieux - Administration fédérale des douanes - Contrôle fédéral des finances](#)

DFF, *Ordinanza del Consiglio federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito. Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione*, 18.6.2021, <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/67156.pdf>

DI SALVO Mathew, *Crypto exchange Coinbase discloses how many users it has*, 26.7.2020, <https://decrypt.co/36762/coinbase-client-base-up-again-to-35-million-report>

GAFI, *National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*, 2013, [National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment \(fatf-gafi.org\)](#)

GAFI, *Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Suisse, Rapport d'évaluation mutuelle*, dicembre 2016, [mer-suisse-2016.pdf \(fatf-gafi.org\)](#)

GAFI, *Lignes directrices de l'approche fondée sur les risques appliquée aux actifs virtuels et aux prestataires de services liés aux actifs virtuels*, giugno 2019, [Lignes-Directrices-PSAV.pdf \(fatf-gafi.org\)](#)

GAFI, *Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on so called Stablecoins*, giugno 2020, [VIRTUAL ASSETS – DRAFT FATF REPORT TO G20 ON SO-CALLED STABLECOINS \(fatf-gafi.org\)](#)

GAFI, *Second 12-Month Review of Revised FATF Standards – Virtual Assets and VASPs*, luglio 2021, [Documents - Groupe d'Action Financière \(GAFI\) \(fatf-gafi.org\)](#)

FINMA, *Circolare 2011/1. Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD. Precisazioni relative all'Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)*, 20.10.2010, [circolare 2011/1](#)

FINMA, *Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all'assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO)*, 16.2.2018, [guida ico \(5\).pdf](#)

FINMA, *Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2019, Il traffico dei pagamenti nella blockchain*, 26 agosto 2019, [20190826 finma comunicazione sulla vigilanza 02 2019 \(2\).pdf](#)

FINMA, *Supplemento alla guida pratica per richieste inerenti all'assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO)*, settembre 2019, [guida stablecoins \(1\).pdf](#)

FINMA, *La FINMA si esprime in merito agli «stable coin»*, 11.9.2019, <https://finma.ch/it/news/2019/09/20190911-mm-stable-coins/>

FINMA, *Rapporto annuale 2020*, <https://www.finma.ch/it/~media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/finma-publikationen/geschaeftsbericht/20200325-finma-jahresbericht-2020.pdf?la=it>

Fintechnews Switzerland, *New Top 50 Crypto Valley Swiss Blockchain List – the Largest and Most Important Companies*, 24.1.2019, https://fintechnews.ch/blockchain_bitcoin/new-crypto-valley-top-50-swiss-blockchain-companies/24878/

FIU Germany, *Annual report 2019*, pagg. 46-47, [Zoll online - Jahresberichte](#).

FIU The Netherlands, *Annual report 2018*, maggio 2019, [FIU-the Netherlands Annual Review 2019 \(fiu-nederland.nl\)](#)

HM Treasury et Home Office, *National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2020*, [NRA 2020 v1.2 FOR PUBLICATION.pdf \(publishing.service.gov.uk\)](#)

GCRF, *Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera*, 2015, <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/42573.pdf>

GCRF, *Blanchiment d'argent et financement du terrorisme par le biais d'organismes à but non lucratif*, giugno 2017, [rapport NRA-juin-2017-f \(6\).pdf](#)

GCRF, *Risque de blanchiment d'argent associé aux personnes morales*, novembre 2017, [National Risk Assessment \(NRA\) - F \(5\).pdf](#)

GCRF, *Le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme par les crypto-assets et le crowdfunding*, ottobre 2018, <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55112.pdf>

GCRF, *Rapport sur l'utilisation du numéraire et les risques inhérents d'utilisation abusive pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Suisse*, ottobre 2018, <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55179.pdf>

GCRF, *La corruption comme infraction préalable au blanchiment d'argent*, aprile 2019, [20190710 rapport corruption blanchiment argent-f-final.pdf](#)

GCRF, *Escroquerie et hameçonnage en vue de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur en tant qu'infractions préalables au blanchiment d'argent*, gennaio 2020, [NRA Rapport Escroquerie et hameçonnage \(3\).pdf](#)

Codice delle obbligazioni (CO, RS 220), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it

Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP, RS 351.1), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/846_846_846/it

Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/892_892_892/it

Legge del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF, RS 651.1), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/31/it>

Legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (RS 122), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/764/it>

Legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (FF 2014 8377), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2014/2104/it>

Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAI n, RS 121), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/494/it>

Legge del 18 dicembre 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP, RS 196.1), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/322/it>

Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD, RS 935.51), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/795/it>

Legge federale del 21 giugno 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (FF 2019 3735 e RU 2019 3161), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/583/it>

Legge federale del 25 settembre 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (FF 2020 6855), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2007/it>

MCGUIRE Michael, *Into the Web of Profit. Understanding the Growth of the Cybercrime Economy*, s.l., Bromium Inc., aprile 2018, pagg. 26-27, [Microsoft Word - Into the Web of Profit FINAL \(bromium.com\)](https://www.bromium.com/microsoft-word-into-the-web-of-profit-final)

Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi (OCMP, RS 941.311), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/50/363_375_420/it

Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/250/it>

Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF, RS 211.432.1), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/667/it>

Ordinanza FINMA del 3 giugno 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA, RS 955.033.0), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/390/it>

Ordinanza della CFCG del 24 giugno 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD-CFCG, RS 955.021), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/802/it>

Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD, RS 935.511), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/796/it>

Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 sulle case da gioco (OCG-DFGP, RS 935.511.1), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/797/it>

Ordinanza del 18 giugno 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (RU 2021 400), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/400/it>

OCSE, *La Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption, Rapport de phase 4: Suisse*, 15.3.2018, [Suisse-Rapport-Phase-4-FR.pdf \(oecd.org\)](https://www.oecd.org/fr/anti-corruption/suisse-rapport-phase-4-fr.pdf)

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), *The Russian Laundromat exposed*, 20.3.2017, [The Russian Laundromat Exposed - OCCRP](#)

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), *The Troika Laundromat*, 4.3.2019, [The Troika Laundromat - OCCRP](#)

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), *The Azerbaijani Laundromat*, 4.9.2017, [The Azerbaijani Laundromat - OCCRP](#)

Stabstelle Financial Intelligence Unit (FIU) des Fürstentums Liechtenstein, *Jahresbericht 2019*, [a202783_fiu_jahresbericht_2019_de_Einzelseiten.indd \(llv.li\)](#)

TRACFIN, *Rapport annuel d'activité*, 2019, [web-ra-analyse-tracfin-19-20-v26_0.pdf \(economie.gouv.fr\)](#)

TRANSPARENCY INTERNATIONAL UK, *Hiding in plain sight. How UK companies are used to launder corrupt wealth*, novembre 2017, [HidingInPlainSight WEB3.pdf \(transparency.org.uk\)](#)